Conto corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Lunedì, 9 marzo 1931 - Anno IX** **Numero 56**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I.. piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **406.**

REGIO DECRETO 13 gennaio 1931, n. **163.**

Proroga al 1933 del termine per il funzionamento in Roma del Comando della III Zona aerea territoriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1926, n. 2201;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata a tutto l'anno 1933 la disposizione di carattere transitorio contenuta nell'articolo unico del R. decreto 2 dicembre 1926, n. 2201, concernente il temporaneo funzionamento in Roma del Comando della III Zona aerea territoriale e della relativa Sezione di Commissariato militare aeronautico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 15. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **407.**

REGIO DECRETO 16 febbraio 1931, n. **162.**

Costituzione dell'Ente « Magazzino generale del bergamotto », con sede in Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito con la legge 18 luglio 1930, n. 1089, ed il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1480, che stabiliscono nuove disposizioni per il commercio dell'essenza di bergamotto;

Viste le deliberazioni con le quali il Banco di Napoli, attraverso la Società anonima da esso controllata « Magazzini generali dell'Italia Meridionale ed Insulare », in Napoli; la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina; ed il Consiglio provinciale dell'economia di Reggio Calabria hanno deliberato di partecipare alla costituzione del capitale

dell'Ente « Magazzino generale del bergamotto » in Reggio Calabria, rispettivamente, con la somma di L. 1.500.000, 300.000 e 200.000;

Ritenuto che con le tre partecipazioni suddette è stata raggiunta la somma di L. 2.000.000 costituente il capitale iniziale dell'Ente, a norma dell'art. 2 del R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1480;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito l'Ente « Magazzino generale del bergamotto » con sede in Reggio Calabria.

Art. 2.

L'Ente è costituito col capitale proprio iniziale di lire 2.000.000.

Alla costituzione di tale capitale concorrono: il Banco di Napoli, attraverso la Società anonima da esso controllata « Magazzini generali dell'Italia Meridionale ed Insulare », in Napoli, per la somma di L. 1.500.000; la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, per la somma di L. 300.000; il Consiglio provinciale dell'economia di Reggio Calabria, per la somma di L. 200.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 14. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **408**.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1931, n. **167**.

Provvidenze per i danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 34 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 30 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e per i quali siano applicabili le disposizioni degli articoli 11, lettera *e*), e 21 del R. decreto-legge medesimo, sarà corrisposta, a carico dello Stato e nei limiti di cui al successivo art. 2, quando a giudizio del Ministero dell'interno siano riconosciuti in condizioni di maggiore dissesto, la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1930 al 1932 per la parte delle spese obbligatorie, in relazione alla diminuzione di entrate ed agli aumenti di spesa causati dal terremoto del 23 luglio 1930.

Art. 2.

Per l'attuazione del disposto del precedente articolo sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di L. 1.500.000 nell'esercizio 1930-1931, di L. 1.000.000 nell'esercizio 1931-1932 e di L. 500.000 nell'esercizio 1932-1933, e saranno osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nel cap. 3° titolo 1°, parte prima, del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 20. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **409**.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1931, n. **166**.

Approvazione delle norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione del Regno, e dei censimenti nelle Colonie di diretto dominio e nei possedimenti italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, (convertito nella Legge 27 dicembre 1930, n. 1839), col quale, dettate norme per i censimenti generali, e indetto il VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani, il Governo del Re è stato autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per la esecuzione dei censimenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri dell'Interno, della Giustizia, delle Corporazioni, delle Comunicazioni, delle

Colonie, degli Affari esteri, dell'Educazione nazionale, delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le unite Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione del Regno, e dei censimenti delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani; norme viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BOTTAI — CIANO — DE BONO — GRANDI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 19. — MANCINI.

Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione del Regno, e di quello delle Colonie di diretto dominio e dei Possedimenti italiani.

I.

VII Censimento della popolazione.

Art. 1.

Il VII Censimento generale della popolazione del Regno ha lo scopo anzitutto di determinare mediante una rilevazione simultanea, per ogni Comune:

a) la popolazione *residente,* ossia il numero delle persone che hanno la *dimora abituale* nel Comune, siano esse *presenti* o *assenti temporaneamente* dal Comune stesso al momento del Censimento;

b) la popolazione *di fatto,* ossia il numero delle persone *presenti* nel Comune alla data del censimento, sia con dimora abituale che con *dimora temporanea,* secondo i loro caratteri personali e familiari.

Art. 2.

Presente con dimora abituale è colui che dimora la maggior parte dell'anno nel Comune nel quale è censito.

Presente con dimora temporanea è colui che si trova soltanto temporaneamente nel Comune ove è censito, ed ha la sua dimora abituale in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero.

Assente temporaneamente è colui che alla data del censimento non si trova nel Comune dove ha la sua dimora abituale, essendo in un altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero, ma che si presume vi farà ritorno entro l'anno 1931.

Tutte queste indicazioni devono riferirsi alle singole persone censite e non alle singole famiglie o convivenze a cui appartengono o presso le quali si trovano.

Art. 3.

Per ciascun Comune la popolazione residente sarà considerata come *popolazione legale* fino al successivo censimento.

Art. 4.

Le notizie che formeranno oggetto del VII Censimento generale della popolazione del Regno, saranno raccolte a mezzo di *fogli di famiglia* e di *fogli di convivenza* conformi ai modelli allegati al presente decreto, da compilarsi in duplice esemplare, da servire uno per gli spogli statistici e l'altro per la revisione generale dei registri di popolazione dei Comuni.

Art. 5.

Il foglio di famiglia sarà compilato non solo per ogni focolare domestico, ma anche per ogni persona che viva sola, sia in una propria abitazione, sia in casa d'altri purchè in quest'ultimo caso a titolo di semplice coabitazione.

Il foglio di convivenza sarà compilato per le persone riunite in alberghi, locande, dormitori, collegi, convitti, conventi, caserme, ospedali, carceri, ospizi, baracche, tende, navi, barche, e simili.

I proprietari, conduttori, direttori di alberghi o di convivenze di qualsiasi specie, nonchè le altre persone appartenenti al personale amministrativo, di servizio, di assistenza, di custodia, ecc., qualora abitino con la famiglia propria nei locali della convivenza, debbono compilare un proprio foglio di famiglia distinto da quello della convivenza.

Gli ospiti ed i dozzinanti, i precettori, i domestici, sono segnati nel foglio della famiglia o convivenza presso la quale si trovano.

Art. 6.

Spetta al capo della famiglia o della convivenza od a chi è considerato come tale e, in assenza od impedimento di esso, a chi ne fa le veci, di fornire o scrivere le notizie richieste, per sè e per le persone della famiglia o convivenza presenti al momento del censimento o temporaneamente assenti, nonchè quelle relative ai membri della famiglia che si trovino stabilmente all'estero.

Art. 7.

Le notizie relative alle persone presenti nella famiglia o nella convivenza al momento del censimento, saranno segnate nell'*elenco A* del foglio di famiglia o della convivenza di cui all'art. 4.

Le notizie relative alle persone *temporaneamente* assenti dalla famiglia o dalla convivenza, che al momento del censimento si trovino nello stesso Comune in cui la famiglia o la convivenza risiede, oppure che si trovino in altro Comune del Regno, ovvero nelle Colonie o all'estero, si segnano nello *elenco B* del foglio di famiglia.

Si dovranno inoltre segnare nell'*elenco C* del foglio di famiglia o di convivenza le notizie relative alle persone della famiglia o della convivenza che si trovino ***stabilmente** all'estero*.

Gli assenti stabilmente all'estero non sono da comprendersi nel calcolo della popolazione residente.

Art. 8.

Ai fini dell'inclusione nell'elenco *A* o nell'elenco *B* la presenza o l'assenza delle persone dalla famiglia o dalla convivenza va riferita alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile 1931.

Art. 9.

Sono però da comprendere fra le persone presenti nella famiglia anche coloro che alla mezzanotte erano lontani da essa (in viaggio, a teatro, ecc.), ma che vi sono rientrati nella giornata del 21 aprile senza essere stati censiti altrove. Sono pure da comprendere i bambini nati prima della mezzanotte. Non sono da comprendere le persone morte prima della mezzanotte dal 20 al 21 aprile, e i bambini nati dopo la mezzanotte.

Art. 10.

I proprietari o conduttori di alberghi, locande, camere mobiliate, comprenderanno fra le persone presenti anche coloro che abbiano preso alloggio nella giornata del 21 aprile e che, richiesti, dichiarino di non essere stati censiti altrove.

Art. 11.

Agli effetti del censimento, i militari in servizio di leva sono considerati avere la loro dimora abituale nel Comune in cui si trova la sede del Corpo o distaccamento al quale appartengono.

Art. 12.

Gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile fossero di servizio fuori delle loro caserme o corpi di guardia saranno censiti come se presenti nelle caserme o corpi di guardia.

Art. 13.

L'ufficiale di censimento segnalerà al Podestà le famiglie residenti nel Comune che all'atto del censimento risultassero interamente e temporaneamente assenti in altro Comune del Regno, nelle Colonie, o all'estero.

Il Podestà provvederà alla compilazione del foglio di famiglia *sulla base delle informazioni assunte*, desumendo le notizie dal registro di popolazione.

Il Podestà dovrà inoltre compilare il foglio delle famiglie già residenti nel Comune e che siano interamente assenti dal Comune stesso per essersi trasferite stabilmente all'estero dopo la data del 1° dicembre 1921.

II.

Indagine sulle abitazioni.

Art. 14.

Contemporaneamente al VII Censimento generale della popolazione verrà eseguita, nei Comuni indicati nell'elenco allegato alle presenti norme, una indagine sulle abitazioni.

Le notizie per questa indagine saranno raccolte mediante questionari conformi al modello allegato al presente decreto.

Art. 15.

Per abitazione deve intendersi un insieme di stanze — od anche una sola stanza — che al momento dell'indagine è destinata ad accogliere una famiglia, o più famiglie insieme coabitanti, e che dispone di un ingresso indipendente, sia sulla strada, sia su pianerottolo, cortile, terrazza, ecc. Le stanze isolate, ma chiaramente destinate a far parte di un'abitazione, vi saranno comprese. Dovranno essere pure considerate come abitazioni le botteghe ed i magazzini adibiti ad uso di alloggio.

Art. 16.

Si deve compilare un solo questionario per abitazione, anche se occupata da due o più famiglie.

Il questionario deve essere compilato dal capo-famiglia che occupa l'abitazione.

Qualora una abitazione sia occupata da due o più famiglie il questionario comprenderà i dati relativi a tutta l'abitazione e a tutte le famiglie, e sarà compilato dal capo-famiglia che è proprietario, o affittuario diretto (che cioè paga direttamente l'affitto al proprietario della casa); negli altri casi sarà compilato da quel capo-famiglia che sarà designato dall'ufficiale di censimento e gli altri capi-famiglia che occupano l'abitazione sono tenuti a fornirgli le notizie che eventualmente gli fossero necessarie per la compilazione del questionario.

Art. 17.

Se l'abitazione al momento del censimento non è occupata da alcuna persona, il questionario sarà compilato dall'ufficiale di censimento che assume all'uopo le necessarie informazioni.

III.

Direzione e sorveglianza delle operazioni di censimento — Commissioni comunali di vigilanza — Commissioni provinciali di censimento — Ispettori di censimento.

Art. 18.

Il Podestà ed il Segretario comunale sono responsabili del regolare andamento delle operazioni di censimento.

Art. 19.

I Prefetti vigilano sulle operazioni di censimento a mezzo di ispettori e delle Commissioni comunali di vigilanza. Essi sono assistiti dalle Commissioni provinciali di censimento.

Art. 20.

L'Istituto Centrale di Statistica sovraintende a tutti i lavori, impartisce le istruzioni necessarie per la esecuzione del censimento, risolve i dubbi che sorgano nel corso delle operazioni e mantiene l'uniformità dei procedimenti, facendo anche eseguire, se del caso, delle ispezioni a mezzo di persone competenti.

Art. 21.

Gli Uffici e gli Enti pubblici e privati soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato, sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto Centrale di Statistica, in conformità all'art. 17 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 22.

I Prefetti provvedono alla costituzione in ogni Comune della Provincia di una Commissione comunale di vigilanza composta di 5 membri, come segue:

un magistrato in attività di servizio od a riposo, o, nei Comuni sprovvisti di Tribunali o Preture, il Giudice conciliatore o un notaio, con funzioni di presidente della Commissione, designato dal Presidente del Tribunale;

il direttore didattico o, in mancanza, un insegnante elementare del Comune, designato dal Provveditore agli studi della Regione;

un rappresentante delle Associazioni di datori di lavoro, giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;

un rappresentante delle Associazioni di prestatori d'opera, giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;
un parroco, designato dall'Ordinario Diocesano.

Per la circoscrizione del Governatorato di Roma, alla costituzione della Commissione comunale di vigilanza, in conformità del precedente comma, provvede il Governatore di Roma.

Art. 23.

Le Commissioni comunali di vigilanza saranno costituite non più tardi del 31 gennaio 1931 e il Prefetto darà notizia della loro costituzione all'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 24.

La Commissione comunale di vigilanza ha il compito di accertare:

che il registro di popolazione sia tenuto in perfetto ordine;

che sia stata riveduta e completata la denominazione e numerazione delle vie, piazze, strade, località, ecc.;

che la divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento sia stata eseguita in conformità alle istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica e che sia stato regolarmente compilato il piano topografico di censimento;

che la scelta degli ufficiali di censimento sia caduta su persone effettivamente in grado di svolgere il compito che verrà loro assegnato;

che gli ufficiali di censimento siano in numero adeguato all'entità del lavoro da compiere, avuto anche riguardo alle condizioni topografiche del territorio e al numero delle abitazioni isolate in campagna;

che gli ufficiali di censimento, prima di iniziare il lavoro di distribuzione e raccolta dei fogli di famiglia, di convivenza e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni, abbiano ricevuto una istruzione sufficiente a bene eseguirlo;

che gli ufficiali di censimento procedano nelle operazioni con la dovuta diligenza;

che i fogli di famiglia e di convivenza e i questionari per l'indagine sulle abitazioni ritirati dagli ufficiali di censimento siano, nel giorno immediatamente successivo a quello della raccolta, riveduti dall'ufficio comunale e, all'occorrenza, restituiti agli ufficiali di censimento per essere completati e rettificati nel caso che presentassero lacune od inesattezze.

Art. 25.

La Commissione comunale di vigilanza dovrà infine accertarsi che le operazioni tutte siano eseguite accuratamente secondo le istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica, e nei limiti di tempo per esse fissati.

Art. 26.

La Commissione ha sede presso il Comune e viene convocata dal suo Presidente. Essa si riunirà quotidianamente durante il periodo della distribuzione e del ritiro dei questionari. Nel caso che riscontrasse o venisse a conoscenza di inconvenienti che possano turbare il regolare svolgimento delle operazioni del censimento dovrà segnalarli alle Autorità competenti.

Delle sue riunioni, degli inconvenienti rilevati e delle deliberazioni prese, la Commissione redigerà appositi verbali che dovranno essere numerati progressivamente. Copia di ciascun verbale sarà immediatamente inviata al Podestà, al Prefetto, e all'Istituto Centrale di Statistica.

I membri della Commissione appongono la loro firma accanto a quella del Podestà e del Segretario comunale negli stati di sezione definitivi e nei prospetti riassuntivi di spoglio compilati a cura del Comune a termini degli articoli 67 e 68 delle presenti norme, prima che essi siano trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica.

Alla chiusura dei suoi lavori la Commissione di vigilanza compilerà un verbale dal quale dovrà risultare se le operazioni si sono svolte regolarmente e quali inconvenienti si siano verificati. Il verbale sarà redatto in duplice copia e di queste, a cura del Presidente della Commissione, una verrà inoltrata al Prefetto e l'altra direttamente all'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 27.

Le Commissioni provinciali di censimento saranno costituite entro il 31 gennaio 1931. Esse sono composte di 10 membri, come segue:

il Prefetto della Provincia, o un suo delegato, presidente;
il Segretario Federale del P. N. F.;
un magistrato in attività di servizio, od a riposo, designato dal Primo Presidente della Corte d'Appello;
il Provveditore agli studi o un suo delegato;
un rappresentante delle Associazioni di datori di lavoro giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;
un rappresentante delle Associazioni di prestatori d'opera giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;
un Parroco, designato dall'Ordinario Diocesano;
il dirigente le operazioni del Censimento del Comune capoluogo della Provincia;
il Capo dell'Ufficio Tecnico del Catasto;
il direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Economia.

Per la circoscrizione del Governatorato di Roma, le funzioni della Commissione Provinciale di censimento sono deferite all'Istituto Centrale di Statistica, il quale, per tutto quanto si attiene alle operazioni del censimento in detta circoscrizione, corrisponderà direttamente col Governatorato e viceversa.

Art. 28.

Tanto nelle Commissioni comunali di vigilanza, quanto nelle Commissioni provinciali è in facoltà dell'Istituto Centrale di Statistica di nominare un membro straordinario, dandone comunicazione al Prefetto.

Art. 29.

La Commissione provinciale ha per compito di coadiuvare il Prefetto per la migliore esecuzione del censimento in conformità alle disposizioni contenute nelle presenti norme ed alle istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica; di svolgere un'attiva propaganda per far conoscere i fini ai quali mira il censimento; di compiere un'accurata revisione dei fogli di famiglia e di convivenza e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni inviati dai Comuni, nonchè dei prospetti riepilogativi da questi compilati, ritornando ai Comuni quelli che non risultassero completi o regolari.

Il Prefetto provvederà a costituire alle proprie dipendenze, presso la sede della Commissione Provinciale di censimento, un ufficio di censimento, preponendo ad esso un funzionario della Prefettura od il funzionario dell'Ufficio Provinciale dell'Economia, di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente.

Il detto funzionario assisterà alle sedute della Commissione stessa e riferirà sui lavori compiuti nell'intervallo fra

una adunanza e quella immediatamente successiva della Commissione medesima

Copia dei verbali delle riunioni della Commissione sarà immediatamente inviata all'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 30.

Per assicurarsi del regolare svolgimento delle operazioni, il Prefetto provvederà a far eseguire nei Comuni, ad eccezione della circoscrizione del Governatorato di Roma, frequenti sopraluoghi ed ispezioni.

L'esito delle ispezioni sarà comunicato contemporaneamente alla Commissione Provinciale e all'Istituto Centrale di Statistica.

Per assolvere i compiti affidati alla Commissione Provinciale il Prefetto potrà giovarsi dell'opera di un funzionario dell'Ufficio del Consiglio Provinciale dell'Economia.

IV.

Divisione del territorio del Comune in frazioni e sezioni di censimento.

Art. 31.

Il Podestà provvederà a dividere il territorio del Comune in *frazioni* e *sezioni* di censimento, seguendo i criteri qui appresso indicati.

Il concetto generale che deve presiedere alla divisione del territorio comunale in frazioni e a suddividere queste in sezioni di censimento è quello di permettere di riconoscere e delimitare tutti i singoli *centri principali* e *secondari* di popolazione agglomerata con l'aggiunta delle case isolate in campagna eventualmente esistenti attorno a ciascuno di essi.

Art. 32.

Si intendono per *centri principali* le aggregazioni di case separate da strade, ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di affari, di culto e simili.

Le agglomerazioni minori di case, separate da vie, determinate dalla utilità della convivenza locale, nelle quali però non si verifica la circostanza sopra esposta dell'affluenza degli abitanti dei luoghi vicini, nonchè i gruppi di case isolate in campagna vengono, agli effetti del censimento, contraddistinti col nome di *località* o *centri secondari*.

Art. 33.

Nel dividere il territorio in frazioni di censimento si avranno in particolare considerazione le divisioni storiche ed amministrative.

Formeranno in ogni caso separate frazioni quelle parti del territorio costituite in frazione a termini dell'art. 121 del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Verrà pure considerato come una frazione di censimento il territorio già appartenente ad altro Comune, anche se non abbia tenute separate le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese obbligatorie, a termini dell'art. 118 del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale suddetta.

Art. 34.

Se una frazione di censimento eventualmente comprende parti di territorio di due o più parrocchie o di altre circoscrizioni territoriali, militari, ecc., essa sarà ripartita in sezioni per modo che ad una medesima sezione siano assegnate solo case appartenenti ad una stessa parrocchia o circoscrizione. Così pure una frazione di censimento quando comprenda più località o centri secondari sarà divisa in tante sezioni quante sono queste località o centri secondari.

Ove non osti alla applicazione di queste disposizioni sarà consigliabile che nella ripartizione in frazioni e sezioni venga tenuto conto della divisione della città in quartieri, sestieri, rioni, ecc.

Art. 35.

Quando nel territorio costituente la frazione di censimento siano comprese delle isole, esse costituiranno una sezione separata.

Ove ne sia il caso, sarà pure costituita una sezione a parte, in ogni frazione, pel censimento della popolazione a bordo delle navi o barche, nei porti o rade, nei laghi e nei fiumi.

Art. 36.

Il numero delle famiglie che saranno comprese in ogni sezione di censimento dovrà essere in rapporto alle possibilità dell'ufficiale di censimento di eseguire la consegna ed il ritiro dei questionari entro i limiti di tempo stabiliti dalle presenti norme, che dovranno essere rigorosamente osservati.

Art. 37.

La divisione del territorio del Comune in frazioni e sezioni di censimento deve essere chiaramente indicata in un piano topografico che sarà tracciato servendosi delle carte alla scala 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare.

Ove alla scala 1:25.000 le indicazioni di alcune parti del piano topografico non risultassero sufficientemente chiare, si dovranno accompagnare al piano topografico delle carte di sviluppo ad una scala maggiore, limitatamente a queste parti.

Nel piano topografico si dovranno segnare i limiti del Comune e delle singole frazioni e sezioni di censimento, le lettere ordinali delle frazioni, i numeri progressivi delle sezioni ed i nomi dei Comuni confinanti.

I confini di ogni frazione e sezione dovranno risultare in modo preciso, riferendosi, ove sia possibile, a strade, corsi d'acqua, ecc.

Art. 38.

Nel caso che l'appartenenza di un tratto di territorio sia controversa fra due Comuni, il Prefetto deciderà, agli effetti esclusivamente del presente censimento, quale Comune debba provvedere alle operazioni del censimento e all'inclusione del territorio in contestazione nel suo piano topografico. Questa parte di territorio dovrà costituire in ogni caso una sezione separata di censimento.

Art. 39.

I piani topografici alla scala 1:25.000, e quelli eventuali parziali a scale maggiori, saranno inviati in duplice copia al Prefetto entro il 31 gennaio 1931.

Il Prefetto dopo avere sottoposti i piani all'esame dell'Ufficio tecnico del catasto per accertare che essi siano stati compilati regolarmente, li trasmetterà col suo visto all'Istituto Centrale di Statistica, per l'approvazione definitiva.

L'inoltro di tutti i piani topografici all'Istituto Centrale di Statistica dovrà essere ultimato entro il 15 febbraio 1931.

V.

Denominazione delle vie e piazze e numerazione delle case o fabbricati.

Art. 40.

In ogni Comune si procederà ad una revisione generale della denominazione delle strade e della numerazione delle case o fabbricati che dovrà essere ultimata entro il mese di marzo 1931, tenendo anche presenti le disposizioni contenute nella legge 23 giugno 1927, n. 1188.

VI.

Nomina degli ufficiali di censimento.

Art. 41.

Il Podestà nomina gli ufficiali di censimento, dopo essersi assicurato che essi presentino garanzie di moralità e capacità e abbiano le necessarie attitudini fisiche a disimpegnare tali funzioni. Gli ufficiali di censimento saranno scelti, possibilmente, fra il personale in servizio presso il Comune.

L'elenco degli ufficiali di censimento, dopo l'esame da parte della Commissione comunale di vigilanza, verrà inviato in triplice copia al Prefetto, per l'approvazione, non oltre il 28 febbraio 1931.

Di ogni ufficiale di censimento deve essere fatto conoscere il cognome e nome, l'età, la firma e le funzioni, o occupazioni, normalmente esercitate.

Una delle copie dell'elenco verrà restituita al Comune col visto ed approvazione, ed un'altra sarà, a cura del Prefetto, inviata all'Istituto Centrale di Statistica.

Il Prefetto ha facoltà di ordinare l'assunzione di altri ufficiali di censimento in aggiunta a quelli nominati dal Podestà, ove lo ritenga necessario ai fini del regolare svolgimento delle operazioni, avuto riguardo al numero delle sezioni ed a quello delle famiglie da censire, alle attitudini degli ufficiali già nominati, alle condizioni topografiche del territorio del Comune, al numero delle abitazioni isolate in campagna e al grado di cultura degli abitanti.

Art. 42.

Il Podestà rilascerà agli ufficiali di censimento una carta di riconoscimento, da servire per farsi riconoscere nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 43.

Il Podestà, prima dell'inizio delle operazioni, provvederà a far impartire agli ufficiali di censimento le necessarie istruzioni, e ad accertare mediante esame, che le istruzioni stesse siano state perfettamente comprese.

VII.

Distribuzione dei questionari — Stato di sezione provvisorio.

Art. 44.

Entro il giorno 1° aprile 1931 i Podestà provvederanno alla pubblicazione di un avviso per portare a conoscenza del pubblico la data del censimento, i suoi scopi, le modalità principali per la sua esecuzione e le penalità contemplate contro coloro che si rifiutassero di dare le notizie richieste o che le dessero scientemente errate od incomplete.

L'avviso, al quale sarà data la maggiore diffusione possibile, dovrà rimanere affisso per il periodo delle operazioni, cioè durante tutto il mese di aprile 1931.

Art. 45.

Ad ogni ufficiale di censimento verranno indicati per iscritto i nomi delle vie, piazze, strade suburbane e rurali e delle località comprese nella sezione di censimento in cui dovrà svolgere la sua opera e verrà pure comunicato un elenco nominativo, desunto dal registro di popolazione, delle famiglie comprese nel territorio della sezione, viventi in case isolate nella campagna.

Art. 46.

All'ufficiale di censimento verrà consegnata, per ogni sezione, una adeguata scorta di fogli di famiglia e di convivenza e, nei Comuni compresi nell'elenco allegato alle presenti norme, di questionari per l'indagine sulle abitazioni, nonchè alcuni fogli dello *stato di sezione provvisorio* per segnare l'indirizzo e il nome delle famiglie e convivenze alle quali consegnerà i fogli ed i questionari.

L'ufficiale di censimento prenderà nota nello stato di sezione provvisorio delle famiglie interamente assenti e le segnalerà in un apposito elenco al Podestà per la compilazione d'ufficio del foglio di famiglia e, ove sia il caso, del questionario per l'indagine sulle abitazioni a sensi degli articoli 13 e 17 delle presenti norme.

L'ufficiale di censimento prenderà inoltre nota nello stato di sezione provvisorio delle abitazioni degli agenti diplomatici o consolari di nazionalità straniera ai quali non dovrà consegnare i questionari perchè a ciò sarà provveduto a cura del Ministero degli Affari Esteri o del Prefetto.

Art. 47.

Il recapito a domicilio dei fogli e dei questionari seguirà, a mezzo degli ufficiali di censimento, nei giorni dall'11 al 18 aprile.

Anche nelle case ove vi siano portinai la consegna dei fogli e dei questionari dovrà essere fatta alle famiglie direttamente dall'ufficiale di censimento. Ad evitare omissioni, l'ufficiale si accerterà presso i portinai del nome delle famiglie che abitano la casa.

Art. 48.

Nei Comuni compresi nell'elenco allegato alle presenti norme l'ufficiale di censimento consegnerà per ogni abitazione un esemplare del questionario per l'indagine sulle abitazioni e ad ogni famiglia e convivenza due esemplari del foglio di famiglia e convivenza.

Nei Comuni non compresi nell'elenco suddetto, consegnerà ad ogni famiglia o convivenza un solo esemplare del foglio di famiglia o di convivenza. L'Ufficio comunale provvederà ad eseguire successivamente una seconda copia del foglio di conformità a quanto dispone l'art. 72 delle presenti norme.

L'ufficiale di censimento nel consegnare i fogli di famiglia o di convivenza e i questionari sulle abitazioni darà le istruzioni necessarie per riempirli.

Art. 49.

I capi delle famiglie e delle convivenze che non avessero ricevuto i questionari entro il 18 aprile sono tenuti a ritirarli personalmente presso l'Ufficio comunale.

VIII.

Agenti diplomatici e consolari di Potenze estere. Popolazione a bordo delle navi e barche.

Art. 50.

I fogli di famiglia sono consegnati ai funzionari consolari esteri di nazionalità straniera a cura del Prefetto e agli agenti diplomatici stranieri dal Ministero degli Affari Esteri. Rispettivamente il Ministero e le RR. Prefetture li trasmetteranno, dopo averli ricevuti riempiti, al Podestà del Comune di residenza.

Art. 51.

Per il tramite dei Ministeri della Marina, della Guerra e dell'Aeronautica saranno raccolte rispettivamente le notizie riguardanti gli ufficiali, marinai, ed altro personale imbarcato a bordo delle Regie navi, trovantisi il 21 aprile 1931 fuori delle acque territoriali del Regno, nonchè le notizie riguardanti le Regie truppe dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eventualmente all'estero per ragioni di servizio.

Art. 52.

Il censimento delle persone imbarcate sulle navi mercantili, italiane e straniere sarà eseguito a mezzo delle Regie capitanerie di porto.

Art. 53.

Il censimento delle persone le quali alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile si trovino su natanti non compresi nell'articolo precedente, e che nella giornata del 21 aprile non ritornino presso le rispettive famiglie, sarà eseguito a cura dei Comuni.

Il censimento di queste persone dovrà essere eseguito a mezzo di appositi ufficiali di censimento nella notte dal 20 al 21 aprile.

IX.

Ritiro e riscontro dei questionari — Stato di sezione definitivo — Classificazioni e operazioni di spoglio da eseguirsi dai Comuni.

Art. 54.

Il ritiro dei fogli e dei questionari avrà principio col giorno 22 aprile 1931 e dovrà essere ultimato entro il 30 dello stesso mese.

I fogli degli alberghi, locande, pensioni, affittaletti, camerate di operai o di altre analoghe convivenze dovranno venir ritirati entro il giorno 22 aprile.

Art. 55.

L'ufficiale di censimento nell'eseguire il ritiro dei fogli e questionari ripeterà rigorosamente l'itinerario percorso nella distribuzione di essi. L'ufficiale dovrà ripetere tante volte le sue visite alle famiglie e convivenze quante saranno necessarie per ottenere che i fogli e i questionari gli siano consegnati regolarmente e completamente riempiti. Se nella sua visita trovasse che una famiglia o convivenza non avesse a suo tempo ricevuto i fogli e i questionari e non ne avesse curato direttamente il ritiro presso l'Ufficio comunale, provvederà a consegnarli, prendendone nota nello stato di sezione provvisorio, e ritornando dopo uno o due giorni per ritirarli riempiti.

Anche nelle case ove vi siano portinai, il ritiro dei fogli e dei questionari dovrà essere fatto dall'ufficiale di censimento rivolgendosi direttamente alla singole famiglie.

Art. 56.

I capi delle famiglie o convivenze che non avessero avuto entro i giorni indicati all'art. 54 la visita a domicilio dell'ufficiale incaricato di ritirarli, sono tenuti a recarsi all'Ufficio comunale nei giorni dal 1° al 3 maggio per consegnarli personalmente.

Non ottemperando a queste disposizioni incorreranno nell'ammenda di cui all'art. 82.

Art. 57.

L'ufficiale di censimento, all'atto del ritiro dei fogli e dei questionari, dovrà accertarsi che siano scritti in modo chiaro, che contengano tutte le notizie richieste e che rechino la firma del dichiarante. Quando alcune notizie risultino incomplete, errate o poco intelligibili, dovrà completarle, correggerle e chiarirle, col concorso del capo della famiglia o convivenza o di chi ne fa le veci. Qualora il capo od altra persona della famiglia o della convivenza non fosse stato in grado di riempire il foglio o il questionario, dovrà provvedervi l'ufficiale di censimento col concorso del capo della famiglia o convivenza o di chi ne fa le veci, giovandosi possibilmente di notizie desunte da documenti autentici (congedi militari, libretti di lavoro, fogli di famiglia rilasciati dall'Ufficio del Registro di popolazione, atti di stato civile, ecc).

Art. 58.

Se la persona che ne ha l'obbligo si rifiuta di compilare, completare o correggere i questionari, ovvero ricusa di fornire le notizie necessarie per la loro compilazione o correzione, l'ufficiale di censimento redige verbale di contravvenzione e lo consegna al Podestà per le pratiche ulteriori.

Art. 59.

Alla fine delle operazioni di censimento, i Podestà devono inviare all'Istituto Centrale di Statistica l'elenco dei verbali di contravvenzione elevati, con l'indicazione dell'esito eventuale del procedimento.

Art. 60.

I fogli delle famiglie e delle convivenze e i questionari per l'indagine sulle abitazioni, ritirati dagli ufficiali di censimento, dovranno essere nello stesso giorno consegnati all'ufficio comunale.

Nei Comuni ove viene eseguita contemporaneamente al censimento della popolazione l'indagine sulle abitazioni, i fogli della famiglia o delle famiglie che occupano una stessa abitazione, saranno tutti raccolti entro il questionario per l'indagine sulle abitazioni.

Art. 61.

Dei fogli e dei questionari ritirati l'ufficiale di censimento terrà nota nell'apposita colonna dello stato di sezione provvisorio.

Alla fine del suo giro, l'ufficiale di censimento dovrà segnalare al Podestà il nome e l'indirizzo di quelle famiglie o di quelle convivenze per le quali non gli sia stato possibile di provvedere al ritiro, specificando la causa del mancato ritiro dei fogli e dei questionari.

Art. 62.

I fogli di famiglia, inseriti ove sia il caso nei rispettivi questionari per l'indagine sulle abitazioni, ed i fogli delle convivenze, saranno giornalmente disposti dall'Ufficio comunale per ogni sezione secondo l'ordine rigoroso alfabetico delle vie (e per ogni via secondo l'ordine progressivo numerico delle case), dopo aver riscontrato che i fogli ed i questionari stessi siano stati compilati in modo regolare.

Ove nei fogli o nei questionari venissero invece riscontrate lacune od errori di compilazione, detti fogli o questionari saranno restituiti all'Ufficiale di censimento perchè provveda subito a farli completare o rettificare. Qualora le lacune o gli errori dovessero permanere anche dopo detta revisione, i fogli o questionari saranno affidati per la loro regolarizzazione ad un altro ufficiale di censimento dotato di particolare perizia, o ad altra persona competente.

Art. 63.

Il Segretario comunale provvederà ad accertare sotto la sua responsabilità personale, con ogni mezzo a sua disposizione, e soprattutto giovandosi delle notizie fornite dal registro di popolazione, che non siano state omesse di censire famiglie, convivenze od abitazioni e che non esistano duplicazioni di fogli di famiglia o convivenza o di questionari per l'indagine sulle abitazioni.

Art. 64.

Accertato il ritiro di tutti i fogli e questionari e il loro ordinamento rigoroso per vie e per numeri anagrafici, i fogli di famiglia e convivenza di ciascuna sezione saranno numerati progressivamente. Dopo di che si provvederà alla compilazione dello *stato definitivo* della sezione.

Art. 65.

Per ogni sezione di censimento sarà compilato uno stato di sezione definitivo separato. I risultati numerici dei vari stati di sezione definitivi verranno successivamente riassunti in un unico prospetto.

Art. 66.

Tale prospetto sarà compilato in due esemplari di cui uno rimarrà presso il Comune, e l'altro sarà inviato all'Istituto Centrale di Statistica a mezzo dei Prefetti non oltre il giorno 15 maggio 1931.

Le istruzioni per la compilazione degli stati di sezione definitivi e del prospetto riassuntivo saranno emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 67.

L'Istituto Centrale di Statistica potrà ordinare ai Comuni la esecuzione di altri spogli statistici, in particolare quelli riguardanti l'indagine sulle abitazioni.

Art. 68.

I Comuni provvederanno ad inserire nelle apposite colonne dei fogli e dei questionari le numerazioni convenzionali secondo le istruzioni che saranno impartite dall'Istituto Centrale di Statistica.

Nell'eseguire tale lavoro gli Uffici comunali ove riscontrassero lacune o errori sfuggiti al riscontro di cui al l'art. 62 dovranno completare o correggere i fogli e i questionari, giovandosi delle notizie contenute nei fogli di famiglia del registro di popolazione o di quelle ulteriormente fornite dai capi delle famiglie o convivenze.

Art. 69.

Per tutte le persone nate nel 1842 e negli anni precedenti dovrà venir compilato un elenco nominativo al quale si uniranno in copia gli atti di nascita delle persone in esso comprese.

Art. 70.

Tutti i lavori di cui agli articoli 68 e 69 dovranno essere compiuti entro il 15 giugno 1931. Non oltre tale data una copia degli esemplari dei fogli di famiglia e di convivenza, inserti, ove sia il caso, nei questionari per l'indagine sulle abitazioni, divisi in tanti pacchi quante sono le sezioni, saranno inviati al Prefetto per l'inoltro all'Istituto Centrale di Statistica.

Ad ogni pacco, che sarà contraddistinto dalla lettera della frazione e dal numero della sezione, verranno pure uniti i rispettivi stati di sezione provvisorio e definitivo.

Art. 71.

Le ulteriori operazioni di spoglio rimangono affidate all'Istituto Centrale di Statistica il quale provvederà pure alla pubblicazione dei risultati del censimento.

X.

Revisione del registro di popolazione.

Art. 72.

In base alle risultanze del censimento i Comuni dovranno procedere ad una generale revisione del registro di popolazione in conformità a quanto è prescritto dall'art. 37 per la formazione e tenuta del registro di popolazione approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

A tale scopo i Comuni compresi nell'elenco allegato alle presenti norme, tratterranno presso di sè uno dei due esemplari dei fogli di famiglia e di convivenza, mentre gli altri Comuni non compresi nell'elenco sopra indicato tratterranno presso di se il foglio compilato dai capi delle famiglie e convivenze, inviando all'Istituto Centrale di Statistica copia conforme dei fogli stessi.

Art. 73.

La revisione del registro di popolazione di cui all'art. 72 dovrà essere compiuta entro il 31 agosto 1931.

XI.

Censimento delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani.

Art. 74.

Le disposizioni contenute nel presente decreto sono estese, in quanto applicabili, nei riguardi dei cittadini metropoli-

tani e dei cittadini stranieri, alle Colonie di diretto dominio e ai possedimenti italiani.

Art. 75.

Il Ministro degli Affari Esteri e quello delle Colonie designeranno, ognuno nella sfera della rispettiva competenza, le autorità che in relazione agli ordinamenti in vigore ed alle circostanze locali dovranno compiere le operazioni del censimento.

XII.

Norme generali.

Art. 76.

Gli stampati: fogli di famiglia, fogli di convivenza, questionari per la indagine sulle abitazioni, stato di sezione provvisorio e stato di sezione definitivo, saranno provveduti ai Comuni a cura dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 77.

Per godere della esenzione dalle tasse postali e del trasporto gratuito da parte delle Ferrovie dello Stato, per la corrispondenza e gli stampati relativi al Censimento generale della popolazione spediti dagli Uffici provinciali, comunali o comunque locali, ai fini delle operazioni varie inerenti al censimento, all'Istituto Centrale di Statistica, oppure da questi Uffici scambiati fra di loro, si dovranno osservare le istruzioni che saranno a tal uopo impartite dal Ministero delle Comunicazioni, previ accordi con l'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto dispone il R. decreto legge 3 gennaio 1931, n. 26.

Art. 78.

Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non potranno essere rese note se non in forma collettiva.

Art. 79.

E' vietato agli ufficiali di censimento, ai funzionari comunali, ai membri delle Commissioni comunali di vigilanza e delle Commissioni provinciali di censimento, ed a quanti in qualunque modo prendano parte ai lavori del censimento e vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

I risultati del censimento non potranno essere pubblicati se non con speciale autorizzazione dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 80.

A coloro che contravvengono alle disposizioni del primo comma del precedente articolo verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 81.

Verranno conferiti diplomi d'onore e diplomi di benemerenza agli enti e persone che con la parola e con l'opera si segnaleranno in modo particolare nella preparazione e nella esecuzione del Censimento generale della popolazione.

I Prefetti segnaleranno all'Istituto Centrale di Statistica coloro che più si sono resi meritevoli di tali onorificenze.

L'assegnazione dei diplomi sarà fatta su designazione dell'Istituto Centrale di Statistica dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 82.

I capi delle famiglie e convivenze e in generale coloro che, essendovi obbligati, non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle pene stabilite dall'art. 18 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 83.

Una parte, non inferiore al decimo, del compenso stabilito per gli ufficiali di censimento verrà trattenuta e sarà corrisposta soltanto al termine di tutte le operazioni affidate ai singoli ufficiali e dopo che l'Ufficio comunale avrà riveduto i fogli di famiglia e di convivenza e i questionari per l'indagine sulle abitazioni e accertata la loro compilazione regolare, con riferimento a quanto è contenuto anche nel secondo paragrafo dell'art. 62.

Qualora l'Ufficio comunale riscontrasse omissioni nel ritiro dei fogli o dei questionari, oppure irregolarità nella loro compilazione, il Podestà potrà trattenere a titolo di multa tutta o parte della somma di cui al precedente paragrafo. L'importo della multa dovrà essere commisurato alla entità delle omissioni od irregolarità riscontrate. Con riferimento all'ultimo paragrafo dell'art. 62 delle presenti norme, la trattenuta a titolo di multa dovrà essere sempre eseguita, qualora lacune o errori nei fogli o questionari dovessero permanere anche dopo la restituzione fattane all'ufficiale di censimento per essere completati o corretti. Nei casi gravi saranno prese adeguate misure disciplinari salva, se del caso, la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 84.

I Prefetti faranno eseguire d'ufficio, a spese dei Comuni, a sensi dell'art. 63 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, i lavori che risultassero omessi o irregolarmente eseguiti.

Così pure le spese che i Prefetti, o l'Istituto Centrale di Statistica dovessero incontrare per l'esecuzione di controlli, revisione o rifacimenti in dipendenza di manchevolezze riscontrate, saranno poste a carico delle persone o degli enti responsabili.

Art. 85.

L'Istituto Centrale di Statistica, indipendentemente dalle eventuali denuncie all'autorità giudiziaria per i casi nei quali fossero rilevate trascuratezze tali da compromettere il regolare esito delle operazioni, od alterazioni dei risultati del censimento, segnalerà al Ministero dell'Interno, per i provvedimenti del caso, quei Comuni nei quali le operazioni di censimento non fossero state eseguite con la dovuta diligenza, o nei quali non si fossero osservate rigorosamente le norme o i termini fissati dal presente regolamento o dalle istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato

MUSSOLINI.

Elenco alfabetico dei Comuni ripartiti per Compartimenti nei quali contemporaneamente al censimento delle persone dovrà compiersi l'indagine sulle abitazioni.

PIEMONTE

Acqui
Alba
Alessandria
Aosta
Asti
Biella
Bra
Casale Monferrato
Cuneo
Domodossola
Ivrea
Mondovì
Novara
Novi Ligure
Pallanza
Pinerolo
Saluzzo
Savigliano
Susa
Torino
Tortona
Varallo
Vercelli

LIGURIA

Albenga
Chiavari
Genova
Imperia
La Spezia
San Remo
Savona

LOMBARDIA

Abbiategrasso
Bergamo
Breno
Brescia
Busto Arsizio
Casalmaggiore
Chiari
Clusone
Como
Crema
Cremona ed Uniti
Gallarate
Lecco
Legnano
Lodi
Mantova
Milano
Monza
Mortara
Pavia
Salò
Saronno
Seregno
Sesto San Giovanni
Sondrio
Treviglio
Varese
Verolanuova
Vigevano
Voghera

VENEZIA TRIDENT.

Bolzano
Borgo
Bressanone
Brunico
Cavalese
Clés
Merano
Mezzolombardo
Primiero
Riva
Rovereto
Silandro
Tione di Trento
Trento

VENETO

Adria
Ampezzo
Asiago
Bassano del Grappa
Belluno
Cavarzere
Chioggia
Cividale del Friuli
Feltre
Padova
Pieve di Cadore
Pordenone
Rovigo
Schio
Tolmezzo
Treviso
Udine
Venezia
Verona
Vicenza
Vittorio Veneto

VENEZIA GIULIA

Capodistria
Fiume
Gorizia
Gradisca
Idria
Lussinpiccolo
Parenzo
Pisino
Pola
Postumia
Trieste
Volosca Abbazia
Zara

EMILIA

Argenta
Bobbio
Bologna
Bondeno
Borgo Val di Taro
Carpi
Cento
Cesena
Comacchio
Copparo
Faenza
Ferrara
Fidenza
Fiorenzuola d'Arda
Forlì
Guastalla
Imola
Lugo
Mirandola
Modena
Parma
Pavullo nel Frignano
Piacenza
Portomaggiore
Ravenna
Reggio nell'Emilia
Rimini
Rocca San Casciano
Vergato

TOSCANA

Arezzo
Bagni San Giuliano
Camaiore
Capannori
Carrara
Cascina
Castelnuovo di Garfagnana
Cortona
Empoli
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa
Montepulciano
Pescia
Piombino
Pisa
Pistoia
Pontremoli
Portoferraio
Prato in Toscana
San Miniato
Siena
Viareggio
Volterra

MARCHE

Ancona
Ascoli Piceno
Camerino
Fabriano
Fano
Fermo
Iesi
Macerata
Pesaro
Senigallia
Urbino

UMBRIA

Città di Castello
Foligno
Gubbio
Orvieto
Perugia
Spoleto
Terni

LAZIO

Cittaducale
Civitavecchia
Frascati
Frosinone
Gaeta
Rieti
Roma
Sora
Tivoli
Velletri
Viterbo

ABRUZZI E MOLISE

Aquila degli Abruzzi
Avezzano
Campobasso
Chieti
Isernia
Lanciano
Larino
Penne
Pescara
Sulmona
Teramo
Vasto

CAMPANIA

Acerra
Afragola
Ariano Irpino
Avellino
Aversa
Benevento
Calvano
Campagna
Caserta
Casoria
Castellammare di Stabia
Cava de' Tirreni
Cerreto Sannita
Frattamaggiore
Giugliano in Campania
Maddaloni
Marcianise
Napoli
Nocera Inferiore
Nola
Pagani
Piedimonte d'Alife
Portici
Pozzuoli
Procida
Resina
Sala Consilina
Salerno
San Bartolomeo in Galdo
Santa Maria Capua Vetere
Sant'Angelo de' Lombardi
Sarno
Sessa Aurunca
Sorrento
Torre Annunziata
Torre del Greco
Vallo della Lucania

PUGLIE

Acquaviva delle Fonti
Altamura
Andria
Bari delle Puglie
Barletta
Bisceglie
Bitonto
Bovino
Brindisi
Canosa di Puglia
Ceglie Messapico
Cerignola
Conversano
Corato
Fasano
Foggia
Francavilla Fontana
Galatina
Gallipoli
Ginosa
Gioia del Colle
Giovinazzo
Gravina in Puglia
Grottaglie
Grumo Appula
Lecce
Lucera
Manduria
Manfredonia
Martina Franca
Massafra
Mesagne
Minervino Murge
Mola di Bari
Molfetta
Monopoli
Monte Sant'Angelo
Nardò
Noci
Ostuni
Palo del Colle
Putignano
Ruvo di Puglia
San Ferdinando di Puglia
San Giovanni Rotondo
San Marco in Lamis
Sannicandro Garganico
San Severo
Santeramo in Colle
San Vito dei Normanni
Spinazzola
Taranto
Terlizzi
Torre Maggiore
Trani
Triggiano
Trinitapoli

BASILICATA

Avigliano
Lagonegro
Matera
Melfi
Potenza
Rionero in Vulture

CALABRIE

Castrovillari
Catanzaro
Cittanova
Corigliano Calabro
Cosenza
Crotone
Gerace Marina
Nicastro
Palmi
Paola
Reggio di Calabria
Rossano
San Giovanni in Fiore
Vibo Valentia

SICILIA

Acireale
Adrano
Agira
Agrigento
Alcamo
Augusta
Avola
Bagheria
Barcellona Pozzo di Gotto
Barrafranca
Biancavilla
Bivona
Bronte
Calatafimi
Caltagirone
Caltanissetta
Campobello di Licata
Canicattì
Canicattini Bagni
Carini
Castelbuono
Castellammare del Golfo
Casteltermini
Castelvetrano
Castroreale
Catania
Cefalù
Centuripe
Comiso
Corleone
Enna
Favara
Floridia
Francofonte
Gangi
Gela
Grammichele
Lentini
Leonforte
Lercara Friddi
Licata
Marsala
Mazara del Vallo
Mazzarino
Menfi
Messina
Milazzo
Militello in Val di Catania
Mineo
Misilmeri
Mistretta
Modica
Monreale
Monte San Giuliano
Mussomeli
Naro
Nicosia
Niscemi
Noto
Pachino
Palazzolo Acreide
Palermo
Palma di Montechiaro
Partanna
Partinico
Paternò
Patti
Piana dei Greci
Piazza Armerina
Pietraperzia
Porto Empedocle
Racalmuto
Raffadali
Ragusa
Randazzo
Ravanusa
Regalbuto
Ribera
Riesi
Rosolini
Salemi
Sambuca di Sicilia
San Cataldo
Sciacca
Scicli
Scordia
Siracusa
Sortino
Spaccaforno
Termini Imerese
Trapani
Troina
Valguarnera Caropepe
Vittoria
Vizzini

SARDEGNA

Alghero
Cagliari
Iglesias
Lanusei
Nuoro
Oristano
Ozieri
Sassari
Tempio Pausania

MOD. 3.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Coloro che non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a lire duemila, la quale potrà essere aumentata in caso di recidiva fino a lire ventimila senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice Penale.
(*Art. 18 del R. decreto-legge 27 maggio 1929 n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929 n. 2238*).

QUESTIONARIO PER L'INDAGINE SULLE ABITAZIONI

21 Aprile 1931 - IX

(*R. decreto-legge 6 novembre 1930 n. 1503*)

Questa prima pagina va riempita dall'Ufficiale di censimento. - Vedi avvertenze a pagina seguente.

PROVINCIA .... FRAZIONE DI CENSIMENTO ....
COMUNE .... SEZIONE DI CENSIMENTO ....
PARROCCHIA .... NUM. DEL QUESTIONARIO NELLA SEZIONE ....

Dall'indagine è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non potranno essere rese note se non in forma collettiva.

Località (borgata, villaggio, casale) ....

Rione, quartiere, sestiere, ecc. ....

Via, piazza, ecc. .... numero ....

scala .... piano .... interno ....

La casa è situata in un *centro abitato?* (si, no) .... oppure *isolata in campagna?* (si, no) ....

L'abitazione alla data dell'indagine è: *occupata - non occupata perchè sfitta - affittata, ma non occupata - non occupata perchè in restauro* - (sottolineare le parole che fanno al caso) - *se non occupata per altre ragioni, specificare quali* ....

Nell'abitazione vi sono alcune stanze destinate all'esercizio di *arti, professioni, mestieri,* od adibite ad uso di *ufficio* o *laboratorio?* (si, no) .... In caso affermativo dire se *esclusivamente* o *promiscuamente* (sottolineare la parola che fa al caso) e specificarne l'uso ....

....

L'abitazione è occupata da *una sola famiglia?* (si, no) .... Qualora sia occupata da *due o più famiglie,* indicare il numero delle famiglie: n. ....

Famiglia o famiglie che occupano l'abitazione.

Numero progressivo del foglio o dei fogli di famiglia nella Sezione	COGNOME E NOME DEL CAPO FAMIGLIA *	PROFESSIONE O CONDIZIONE (col. 15 del foglio di famiglia del Censimento della popolazione)	POSIZIONE NELLA PROFESSIONE (col. 16 del foglio di famiglia del Censimento della popolazione)	Numero complessivo delle persone (compreso il capo-famiglia) sia presenti che assenti temporaneamente dalla famiglia alla data del 21 aprile 1931

* Nel caso che l'abitazione sia occupata da due o più famiglie scrivere il cognome e nome di ciascun capo-famiglia, indicando per primo l'affittuario diretto o il proprietario dell'appartamento.

Questa parte del questionario va riempita dal capo della famiglia che occupa l abitazione *(vedi numero 4 delle avvertenze).*

Prima di riempire il questionario leggere attentamente le avvertenze *(vedi sotto)* ***e l'esempio*** *(vedi a tergo).*

QUESTIONARIO PER L'IND

21 Aprile

Coloro che non forniscano le notizie loro richie incomplete, saranno passibili di una ammenda fi in caso di recidiva fino a lire ventimila senza pre

(Art. 18 del R. decreto-legge 27 maggio 1929 n. 1285.

Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio

I. Numero delle stanze che compongono l'intera abitazione, compresa la cucina, ma esclusi i vani accessori . . . . n. ....

II. L'abitazione dispone di:

almeno un ambiente adibito esclusivamente a cucina? . . . . . . (rispondere si, no) ....

in caso affermativo:

trattasi di vera stanza? . . . . (id. si, no) ....

oppure di piccolo vano? . . . . (id. si, no) ....

acqua potabile? . . . . (id. si, no) ....

latrina? . . . . (id. si, no) ....

latrina ad acqua (water closet)? . . . . (id. si, no) ....

riscaldamento con termosifone? . . . . (id. si, no) ....

gaz per uso di illuminazione? . . . . (id. si, no) ....

gaz per uso di cucina? . . . . (id. si, no) ....

luce elettrica? . . . . (id. si, no) ....

bagno? . . . . (id. si, no) ....

giardino od orto? . . . . (id. si, no) ....

III. Viene pagato l'affitto? . . . . (id. si, no) ....

In caso affermativo *indicare l'affitto* **annuo** *per l'intera abitazione:*

Lire ....

Nell'affitto suddetto è compreso l'uso: *dell'acqua?* . . . . (id. si, no) ....

dell'illuminazione? . . . . (id. si, no) ....

del riscaldamento? . . . . (id. si, no) ....

dei mobili? (per gli appartamenti affittati ammobigliati). . . . . (id. si, no) ....

di altri vani all'infuori di quelli che compongono l'abitazione (botteghe, ecc.)? . . . . (id. si, no) ....

Nell'affitto è compresa *una quota per l'acquisto dell'abitazione?* . . (id. si, no) ....

AVVERTENZE PER LA COMPI

1. — **Abitazione** - **Per abitazione deve intendersi un insieme di stanze — o anche una sola stanza — che al momento dell'indagine è destinata ad accogliere una famiglia o più famiglie insieme coabitanti e che dispone di un ingresso indipendente sia sulla strada, sia su pianerottolo, cortile, terrazza, ecc.; le stanze isolate, ma chiaramente destinate a far parte di una abitazione, vi saranno comprese. Dovranno essere pure considerate come abitazioni le botteghe e i magazzini adibiti ad uso di alloggio.**
2. — Si deve compilare un solo questionario per abitazione, anche se occupata da due o più famiglie.
3. — Il questionario deve essere compilato dal capo della famiglia che occupa l'abitazione; ove non sia in grado di farlo, il questionario sarà compilato dall'Ufficiale di censimento.
4. — Qualora una abitazione sia occupata da due o più famiglie il questionario comprenderà i dati relativi a tutta l'abitazione e a tutte le famiglie e sarà compilato dal capo-famiglia che ne è proprietario, o affittuario diretto (che cioè paga direttamente l'affitto al proprietario della casa); negli altri casi sarà compilato da quel capo-famiglia che sarà designato dall'Ufficiale di censimento e gli altri capi-famiglia che occupano l'abitazione sono tenuti a fornirgli le notizie che eventualmente gli fossero necessarie per la compilazione del questionario.
5. — **Piano a cui trovasi l'abitazione** - Si indichi chiaramente se semi-sotterraneo, terreno, terreno rial-

Il presente questionario per l'indagine sulle abitazioni verrà ritirato dall'Ufficiale di censimento

AGINE SULLE ABITAZIONI

1931 - IX

Scrivere in modo chiaro usando l'inchiostro e non la matita.

Non scrivere nelle colonne riservate alle annotazioni d'ufficio.

ste ovvero le forniscano scientemente errate o no a lire duemila, la quale potrà essere aumentata giudizio delle sanzioni fissate dal Codice Penale. *convertito nella legge 21 dicembre 1929 n. 2238).*

Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio

IV. Se non viene pagato l'affitto specificare per quale dei seguenti motivi:

il capo-famiglia od altro membro della famiglia è proprietario od usufruttuario dell'abitazione? . . . . (rispondere si, no) ....

in caso negativo specificare per quali altri motivi non viene pagato l'affitto ....

V. L'abitazione è ceduta in parte in subaffitto? . . . . (id. si, no) ....

quante stanze sono cedute in subaffitto? n. ....

la cucina è in comune? . . . . (id. si, no) ....

VI. Numero complessivo delle persone, compreso il capo-famiglia (o i capi-famiglia qualora l'abitazione sia occupata da due o più famiglie), sia presenti, che assenti temporaneamente dalla famiglia al 21 aprile 1931, che occupano l'abitazione n. ....

quante delle persone sopraindicate occupano stanze cedute in subaffitto? . . . . . n. ....

Dichiaro che le risposte contenute nel presente questionario sono conformi a verità.

V°. L'Ufficiale di Censimento | Il Capo-famiglia

.... | ....

LAZIONE DEL QUESTIONARIO.

zato, mezzanino, 1°, 2°, 3°, 4°, ecc. piano (evitando in modo assoluto la dizione: ultimo piano), soffitta (solo quando sia abitata o vi siano stati ricavati dei locali). Se l'abitazione è in più piani, questi si devono specificare; ad esempio si dovrà scrivere: ***terreno e 1° piano***, ecc. e non: *in più piani.*

6. — **Cucina** - Ogni stanza o vano, anche se di limitata grandezza, in cui si preparano le vivande, dovrà essere compreso nel numero delle stanze che compongono l'abitazione (da indicare al punto **I** del presente questionario) e non dovrà essere considerato come vano accessorio.
7. — **Stanze** - Sarà considerato come stanza ogni ambiente o vano (compresi quelli ricavati dalle soffitte) di dimensioni sufficienti per contenere almeno un letto e che sia o possa essere destinato come da camera da letto, salotto, stanza da pranzo, stanza d'aspetto, ecc. Saranno compresi nel numero delle stanze i locali ricavati dalle soffitte qualora siano tali da poter essere usati come camere da letto.
8. — **Vani accessori** - Bagni, latrine, corridoi, ingressi (quando non siano adibiti a cucina o a stanza da letto), verande, soppalchi, luoghi per il bucato, sbrattacucine, ecc., sono considerati come vani accessori e non vanno perciò compresi nel numero delle stanze.
9. — **Affitto** - Anche se l'affitto viene pagato a mese o a trimestre, ecc., se ne indicherà l'ammontare annuo, moltiplicando l'affitto mensile per dodici, l'affitto trimestrale per quattro, ecc.

contemporaneamente al foglio di famiglia del VII Censimento generale della popolazione.

ESEMPIO DI QUESTIONARIO RIEMPITO

QUESTIONARIO PER L'INDAGINE SULLE ABITAZIONI

21 Aprile 1931 - IX

Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio

I. Numero delle stanze che compongono l'intera abitazione, compresa la cucina, ma esclusi i vani accessori. . . . . n. *8*

II. L'abitazione dispone di:

almeno un ambiente adibito esclusivamente a cucina? . . . . (rispondere si, no) *si*

In caso affermativo:

trattasi di vera stanza? . . . . . . (id. si, no) *si*
oppure di piccolo vano? . . . . . (id. si, no) *no*
acqua potabile? . . . . (id. si, no) *si*
latrina? . . . . (id. si, no) *si*
latrina ad acqua (water closet)? . . . . (id. si, no) *si*
riscaldamento con termosifone? . . . . . (id. si, no) *no*
gaz per uso di illuminazione? . . . . . . (id. si, no) *no*
gaz per uso di cucina? . . . . (id. si, no) *si*
luce elettrica? . . . . (id. si, no) *si*
bagno? . . . . (id. si, no) *si*
giardino od orto? . . . . (id, si, no) *no*

III. Viene pagato l'affitto? . . . . (id. si, no) *si*

In caso affermativo *indicare l'affitto* **annuo** *per l'intera abitazione: Lire* *9.600*

Nell'affitto suddetto è compreso l'uso: *dell'acqua?* . . . . (id. si, no) *si*
dell'illuminazione? . . . . (id. si, no) *no*
del riscaldamento? . . . . (id. si, no) *no*
dei mobili? (per gli appartamenti affittati ammobigliati) . . . . (id. si, no) *no*
di altri vani all'infuori di quelli che compongono l'abitazione (botteghe, ecc.)? . . . . (id. si, no) *no*

Nell'affitto è compresa *una quota per l'acquisto dell'abitazione?* . . . . (id. si, no) *no*

Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio

IV. Se non viene pagato l'affitto specificare per quale dei seguenti motivi:

il capo-famiglia od altro membro della famiglia è proprietario od usufruttuario dell'abitazione? . . . . (rispondere si, no) ....

in caso negativo specificare per quali altri motivi non viene pagato l'affitto ....

V. L'abitazione è ceduta in parte in subaffitto? (id. si, no) *si*

quante stanze sono cedute in subaffitto? n. *1*

la cucina è in comune? . . . . (id. si, no) *no*

VI. Numero complessivo delle persone, compreso il capo-famiglia (o i capi-famiglia qualora l'abitazione sia occupata da due o più famiglie), sia presenti che assenti temporaneamente dalla famiglia al 21 aprile 1931, che occupano l'abitazione: . . . . n. *7*

quante delle persone sopraindicate occupano stanze cedute in subaffitto? . . . . n. *1*

Dichiaro che le risposte contenute nel presente questionario sono conformi a verità.

V°. L'Ufficiale di Censimento

Il Capo-famiglia

Boni Paolo

Mod. 4.

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPITA DALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 Aprile 1931 - Anno IX

(R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503).

FOGLIO DI FAMIGLIA

PROVINCIA ....
COMUNE ....
PARROCCHIA..........

FRAZIONE DI CENSIMENTO ....
SEZIONE DI CENSIMENTO ....
NUMERO DEL FOGLIO NELLA SEZIONE ....

Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non potranno essere rese note se non in forma collettiva.

Cognome e nome del capo-famiglia ....

Rione, quartiere, sestiere, ecc. ....

Località (borgata, villaggio, casale, ecc.) ....

Via, strada, piazza, ecc. .... Numero .... Scala .... Piano .... Interno ....

La casa è situata in un centro abitato? (si, no) ———, oppure isolata in campagna? (si, no) ———

AVVERTENZE

Ai fini della inclusione delle singole persone nell'elenco *A* o nell'elenco *B* ***la presenza o la assenza di esse dalla famiglia va riferita alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile 1931.*** Sono però da comprendere fra le *persone presenti* della famiglia anche coloro che alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile erano lontani da essa (in viaggio, a teatro, al lavoro, occ.) ma che vi sono rientrati nella giornata del 21 aprile *senza essere stati censiti altrove.*

ISTRUZIONI GENERALI. — Il presente foglio dovrà essere riempito per ogni famiglia anche se questa è costituita da una sola persona.

S'intende per *capo-famiglia* la persona che ha sopra di sè il carico della famiglia o che come tale è considerata per vincoli di sangue, o per altre ragioni.

Non sono da comprendere nel foglio di famiglia le *persone morte prima della mezzanotte dal* 20 *al* 21 *aprile* e i *bambini nati dopo la mezzanotte* dal 20 al 21 aprile. Sono da comprendere invece i *bambini nati prima della mezzanotte.*

1. LUOGO DI NASCITA. — Alla domanda se la persona è nata nello stesso Comune in cui è censita (col. 6), si deve rispondere *sì* ogni qualvolta la nascita sia avvenuta entro gli *attuali* confini del Comune in cui la persona è censita, e quindi anche nel caso in cui la persona sia nata in un Comune o parte di Comune che venne aggregata al Comune attuale posteriormente alla nascita della persona.

2. DIMORA NEL COMUNE (Col. 12). — Agli effetti della dichiarazione richiesta nella col. 12, la persona dovrà dichiararsi con *dimora abituale* se nel Comune risiede tutto l'anno o la maggior parte di esso; con *dimora temporanea* se nel Comune si trova occasionalmente, oppure se vi abiti per brevi periodi, avendo in altro Comune la sua dimora abituale.

Queste indicazioni si devono intendere riferite alle singole persone censite, indipendentemente dal fatto che gli altri membri della famiglia, presso la quale trovasi la persona al momento del censimento, dimorino nel Comune abitualmente o temporaneamente.

3. FECONDITA' (Col. 20). — Avendo questa domanda lo scopo di far conoscere la misura della fecondità delle donne, viene richiesto il numero complessivo dei figli avuti nel corso della vita (nati vivi e partoriti morti). Nel *numero complessivo dei figli* avuti si devono comprendere oltre ai figli nati vivi anche i partoriti morti, cioè quelli partoriti senza vita dopo il sesto mese di gestazione.

Non si devono comprendere invece gli aborti avuti nei primi sei mesi di gestazione.

4. RELIGIONE (Col. 23). — Per chi abbia appartenuto successivamente a più religioni, si dovrà indicare l'ultima.

5. ASSENZA DALLA FAMIGLIA (Elenchi *B* e *C*). — Per gli assenti dalla famiglia si devono fornire le stesse notizie date per i presenti dalla Col. 1 alla Col. 17 segnandole però, a seconda del caso, nell'elenco *B* o nell'elenco *C* e in questi solamente.

Nell'elenco *B* si dovrà dare notizia dei soli *assenti temporaneamente* dalla famiglia i quali si trovino al momento del censimento in altra famiglia o convivenza dello stesso Comune, oppure in altro Comune del Regno, o nelle Colonie od all'Estero, *purchè si presuma che essi facciano ritorno in famiglia entro il* 1931.

Saranno invece segnate nell'elenco *C* le persone della famiglia le quali si trovino *stabilmente all'estero.*

6. MILITARI DI LEVA (Col. 25). — I militari di leva vanno sempre considerati come aventi la loro dimora abituale nel Comune in cui si trova la sede del loro Corpo o distaccamento.

7. BAMBINI DATI A BALIA. — I bambini collocati a balia fuori del Comune in cui risiede la famiglia naturale, saranno dichiarati nel foglio della loro famiglia naturale come aventi *dimora abituale* nel Comune in cui risiede la famiglia e segnati nell'elenco *B* del foglio stesso anche se la loro lontananza dalla famiglia si prevede abbia a prolungarsi oltre il 1931.

A sua volta la famiglia presso la quale sono collocati a balia li noterà nell'elenco *A* come presenti con *dimora temporanea.*

8. ASSENTI PER MOTIVI DI ISTRUZIONE. — I figli di famiglia che siano assenti dalla famiglia per motivi di istruzione, saranno inclusi nell'elenco *B* del foglio della famiglia a cui appartengono e dichiarati *con dimora abituale* nel Comune in cui dimora abitualmente la famiglia, anche se i motivi di istruzione li trattengano fuori dalla famiglia per la maggior parte dell'anno.

Essi si considerano *assenti temporaneamente*, anche se si presume che la loro assenza si prolunghi oltre il 31 dicembre 1931.

9. OCCUPAZIONE O PROFESSIONE (Col. 14, 15, 16, 17). — Chi esercita due o più professioni o mestieri, dovrà indicare la professione principale, intendendosi per principale quella che per la continuità del lavoro o per la portata economica, o per altre considerazioni, è ritenuta più importante.

Per indicare in modo corretto la professione, il mestiere o la condizione, occorre attenersi SCRUPOLOSAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE alle avvertenze contenute in questa pagina e alle AVVERTENZE SPECIALI CONTENUTE NELL'ULTIMA PAGINA DEL PRESENTE FOGLIO. Per la specificazione della professione sono riservate tre colonne (col. 14, 15 e 16). *Nella colonna* 14 *deve essere indicata la CATEGORIA a cui appartiene l'azienda, l'ente, la ditta, la società, ecc. presso cui la persona è od era occupata. A seconda del ramo in cui l'azienda, la ditta, ecc. svolge o svolgeva la propria attività, si dovrà scrivere in questa colonna: AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO, BANCA, TRASPORTI, PROFESSIONE LIBERALE, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ecc. Nella colonna* 15 *si deve invece specificare la PROFESSIONE (occupazione, mestiere, ecc.), seguendo le avvertenze speciali indicate nell'ultima pagina del presente foglio. Nella colonna* 16 *si deve, infine, indicare la POSIZIONE nella professione (indicando cioè se proprietario, fittavolo, colono, giornaliero, ecc. — qualora sia occupato nell'agricoltura — oppure padrone, direttore, impiegato, operaio, ecc.).*

Non in tutti i casi sarà però necessario riempire tutte e tre le colonne. Così, per coloro che non hanno una professione abituale, ma solo una CONDIZIONE (attendente a casa, scolaro, pensionato, ecc.), basterà riempire la sola colonna 15. *Analogamente per le persone occupate presso una famiglia privata come domestici, camerieri, ecc., non si deve rispondere nè alla col.* 14 *nè alla col.* 16, *basterà indicare la professione alla colonna* 15. *Se però esse prestassero la loro opera presso un albergo, ristorante, ecc., scriveranno alla col.* 14: *INDUSTRIA ALBERGHIERA, oppure ALBERGO, COMMERCIO, ecc., e alla col.* 15 *la professione.*

Se una persona è *disoccupata* o *ammalata*, essa dovrà indicare la categoria (col. 14), l'occupazione o professione (col. 15), e la posizione professionale (col. 16) che avrebbe dovuto indicare prima di essere disoccupata o ammalata.

Leggere ATTENTAMENTE nell'ultima pagina il seguito delle avvertenze e l'esempio di foglio riempito.

Prima di riempire il foglio leggere attentamente le avvertenze (*vedi prima ed ultima pagina*). *Scrivere in modo chiaro,*

NUMERO D'ORDINE	COGNOME	NOME	SESSO	PATERNITÀ	RELAZIONE di parentela o di convivenza	LUOGO DI NASCITA			DATA DI NASCITA				STATO CIVILE	
	Ordine da seguire: capo-famiglia, moglie, figli (in ordine di età), parenti e affini, ospiti, dozzinanti, domestici, ecc. *Per le donne coniugate o vedove scrivere prima il cognome del marito e poi quello da nubile*		*Se maschio scrivere* M, *se femmina* F	Far precedere il nome del padre dall'indicazione *di*, oppure *fu*, a seconda dei casi	*Da riferirsi al capo-famiglia anche se assente:* capo-famiglia, moglie, figlio, padre, madre, suocera, ecc. ospite, dozzinante, domestico, ecc.	È nato nello stesso Comune in cui è censito? (si, no)	Se è nato altrove indicare il Comune (e Provincia) o la Colonia o lo Stato estero. *Per i nati all'estero indicare lo Stato al quale appartiene attualmente il luogo di nascita*	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	Giorno	Mese	Anno	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	Indicare se celibe, o nubile, coniugato, separato legalmente, divorziato, vedovo	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*
	1	2	3	4	5	6	7	A	8	9	10	B	11	C

Elenco *A* – Persone PRESENTI nella

Elenco *B* – Persone che fanno parte abitualmente della famiglia ma

Elenco *C* – Persone della famiglia che si trovano STA

QUADRO I. – DA RIEMPIRE DALL'UFFICIO COMUNALE																							
PERSONE PRESENTI (Elenco *A*)							PERSONE ASSENTI TEMPORANEAMENTE (Elenco *B*)											PERSONE ASSENTI STABILMENTE all'estero (Elenco *C*)			PERSONE DISOCCUPATE	
con dimora				Totale			nello stesso Comune		in altro Comune del Regno		nelle Colonie o all'estero		Totale			di queste trovansi in servizio militare di leva						
abituale		temporanea														nello stesso Comune	in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero					
M	F	M	F	M	F	in complesso	M	F	M	F	M	F	M	F	in complesso			M	F	in totale	M	F
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*	*t*	*u*	*v*	*z*	*x*	*y*

usando l'inchiostro e non la matita ***Le colonne contrassegnate con una lettera sono riservate alle annotazioni d'ufficio***

DIMORA NEL COMUNE	ISTRUZIONE	OCCUPAZIONE – PROFESSIONE – ARTE – MESTIERE – CONDIZIONE (*Le persone* disoccupate o ammalate *al momento del censimento daranno le stesse risposte che avrebbero dato prima di essere disoccupate o ammalate*) (*vedere le avvertenze speciali nell'ultima pagina del presente foglio*)					LA DONNA MARITATA, DIVORZIATA O VEDOVA INDICHI				STRANIERI		RELIGIONE	
Indicare per ciascuna persona se essa ha dimora *abituale* o *temporanea* nel Comune	Sa leggere? (si, no)	**Categoria professionale** *a cui appartiene l'azienda, l'ente, ecc. presso cui la persona è od era occupata. Si dovrà scrivere, a seconda dei casi:* Agricoltura - Industria - Commercio - Banca - Trasporti - Professione liberale - Pubblica amministrazione, ecc.	*Specificare* la occupazione, professione, arte, mestiere, ecc., *ovvero la* condizione *Le donne che attendono esclusivamente o prevalentemente alle cure domestiche si indicheranno come* attendenti a casa	**Posizione nella professione** *Se la persona è occupata in una industria o in un commercio, oppure in un ufficio pubblico o privato, specificare se è* padrone, direttore, impiegato, usciere, operaio, ecc. *Se è occupata nell'agricoltura, specificare se è* proprietario, fittavolo, colono, impiegato, giornaliero, *ecc.*	È disoccupato? (si, no) (Non si considerino disoccupati i malati, gli invalidi, gli inabili, ecc.	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	l'età in anni compiuti al matrimonio (o al primo matrimonio per le donne coniugate più volte)	se ha contratto più di un matrimonio (si, no)	il numero complessivo dei figli avuti (nati vivi e partoriti morti, esclusi solo gli aborti)	quanti dei figli di cui alla colonna precedente sono attualmente viventi	Indicare lo Stato di appartenenza *Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolidi) indicare l'ultima cittadinanza posseduta, o in difetto, la nazionalità (es. apolide, già russo)*	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	**Chi è battezzato,** ***dica secondo quale rito (rito cattolico, rito evangelico, ecc. - specificare quale).*** **Chi non è battezzato,** ***dica la religione di cui è stato ammesso a far parte; se non è mai stato ammesso a far parte di una religione risponda: nessuna***	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*
12	13	14	15	16	17	D	18	19	20	21	22	E	23	F

famiglia al 21 Aprile 1931 – Anno IX

che ne sono ASSENTI TEMPORANEAMENTE al 21 Aprile 1931 Anno IX

LUOGO OVE SI TROVA L'ASSENTE	L'ASSENTE è in servizio militare di leva? (si o no)
Se nello stesso Comune, *indicare l'indirizzo o il nome dello stabilimento (ospedale, collegio, ecc. ove si trova. Se in altro* Comune, Colonia *o* Stato estero *indicare il* Comune (e la Provincia) *o* la Colonia *o* lo Stato estero, *e, possibilmente l'indirizzo*	
24	25

BILMENTE ALL'ESTERO al 21 Aprile 1931 – Anno IX

12		25
× × ×		× × ×
× × ×		× × ×
× × ×		× × ×
× × ×		× × ×

Dichiaro che le risposte contenute nel presente foglio sono conformi a verità.

V° L'UFFICIALE DI CENSIMENTO IL CAPO-FAMIGLIA

....

Coloro che non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a lire duemila, la quale potrà essere aumentata in caso di recidiva fino a lire ventimila senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice Penale.

(*Art. 18 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238*).

QUADRO II. – DA RIEMPIRE DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA									
Tipo della famiglia	PERSONE COMPONENTI LA FAMIGLIA NATURALE								
	Presenti e assenti temporaneamente.						Assenti stabilmente all'estero (Elenco C)	Membri attivi	
	presenti (Elenco A)	assenti temporaneamente (Elenco B)				Totale presenti e assenti			
		nello stesso Comune	nel Regno	all'estero	in totale			in totale	di cui donne
G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R

AVVERTENZE SPECIALI PER LE PROFESSIONI

1. ADDETTI ALL'AGRICOLTURA. — Chi esercita l'*agricoltura* dovrà scrivere alla colonna 14: *agricoltura*, e alla colonna 15: *ortolano*, o *vignaiolo*, o *giardiniere*, o *boscaiolo*, o *bovaro*, ecc., od altra analoga denominazione atta a specificare la sua professione. Si evitino le denominazioni generiche come: *agricoltore, coltivatore, contadino*, che potranno usarsi solo nei casi in cui, essendo varia l'attività nell'agricoltura, essa non possa essere meglio precisata. *In tutti i casi* si deve poi indicare, alla colonna 16, se trattasi di: *proprietario* (tale denominazione deve essere usata per coloro che coltivano o che dirigono una azienda agricola propria), o di *usufruttuario*, o di *enfiteuta*, o di *utilista*, o di *fittavolo*, o di *colono* (mezzadro o colono parziario), o di *impiegato* (direttore, fattore, agente), o di *giornaliero* (chi è pagato a giornata), o di *obbligato* (chi ha un contratto per tutto l'anno agrario), o di *fisso* (stabile).

2. ADDETTI ALL'INDUSTRIA, AI TRASPORTI E AL COMMERCIO. — Chi è addetto ad un'*industria* indicherà alla colonna 14: *industria*. Alla colonna 15 non dovrà limitarsi ad indicare il suo mestiere di: tipografo, metallurgico, ferroviere, ecc., *ma dovrà specificare: compositore tipografo, linotipista tipografo*, ecc.; *fonditore in ghisa* o *aggiustatore meccanico*, o *tornitore in ferro*. Così, non basterà indicare alla colonna 15, ad es., se filatore o tessitore, ma occorrerà dire: *filatore di cotone, tessitore di lino*, ecc.

L'addetto ai trasporti scriverà nella colonna 14: *trasporti*, e specificherà nella colonna 15 se *frenatore*, o *fuochista*, o *macchinista*, o *guardiasala*, o *cantoniere delle Ferrovie dello Stato o di Ferrovie Secondarie*.

Alla colonna 16 si dovrà indicare la posizione di: *industriale, padrone*, o *direttore*, o *capo-tecnico*, o *impiegato*, o *artigiano*, od *operaio*.

Il *commerciante* o *negoziante* scriverà alla colonna 14: *commercio*, e alla colonna 15 specificherà il genere di commercio nel quale è occupato: cioè se *negoziante di bestiame*, o di *tessuti* o di *macchine tipografiche*, ecc. Alla colonna 16 dovrà indicare: *padrone, rappresentante*, ecc.

Gli esercenti scriveranno alla colonna 14: *commercio*, e alla col. 15, secondo i casi: *macellaio, salumiere, oste*, ecc.; mentre alla colonna 10 indicheranno la loro posizione di *padrone* o *esercente*.

3. IMPIEGATI E ADDETTI ALLA VENDITA. — (Per gli impiegati di pubbliche amministrazioni vedi avanti punto 4).

Sia gli impiegati (compresi i fattorini d'ufficio) che gli addetti alla vendita si considerano *impiegati*. Essi dovranno *sempre*, senza eccezione alcuna, scrivere alla col. 14 la categoria professionale a cui appartiene l'azienda presso cui sono od erano occupati, e cioè: *agricoltura, industria, commercio*, ecc. Gli impiegati propriamente detti scriveranno alla col. 15: *contabile, cassiere, dattilografo, stenografo, steno-dattilografo*, ecc., mentre gli *addetti alla vendita* scriveranno, secondo i casi: *commesso generi alimentari*, oppure *commesso viaggiatore tessuti, piazzista generi cartoleria, commesso negozio merceria*.

Alla col. 16, sia gli impiegati propriamente detti, che gli addetti alla vendita, scriveranno: *impiegato*.

4. IMPIEGATI E DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. — Gli *impiegati ed i dipendenti da pubbliche amministrazioni* (statali, parastatali, provinciali, comunali, ecc.), scriveranno nella col. 14: *Pubblica Amministrazione*.

Gli impiegati indicheranno alla col. 15 la loro qualifica di: *scrivano, segretario, capo ufficio*, ecc. o anche più semplicemente: *impiegato d'ordine* o *impiegato di concetto*, ecc., e alla col. 16 scriveranno: *impiegato statale*, o *impiegato comunale*, o *impiegato R. Prefettura*, o *impiegato Opera Pia*, ecc.

Gli *uscieri, bidelli, operai*, ecc., dipendenti da pubbliche amministrazioni, o da aziende statali o municipalizzate, ecc., specificheranno nella col. 15 la loro professione o il loro mestiere di: *usciere, bidello, manovratore tramvie urbane, vigile urbano, elettricista*, ecc., e alla col. 16 scriveranno rispettivamente: *R. Prefettura, scuole comunali, tramvie comunali, Governatorato, operaio azienda elettrica comunale*, ecc.

5. ARTIGIANI INDIPENDENTI. — Sono *artigiani indipendenti* coloro (uomini o donne) che prendono lavoro a fattura, sia trattando direttamente col consumatore o cliente, sia per commissione di uno o più fabbricanti e lo *eseguiscono da soli o con l'aiuto di qualche membro della famiglia*. Così, per esempio, la donna che fila o tesse in casa propria, senza essere alla dipendenza abituale di un padrone o fabbricante, scriverà alla col. 15: *filatrice di lino, tessitrice di canapa*, ecc., e alla col. 16 scriverà le parole *artigiana indipendente*. Al contrario, la donna che fila o tesse in un opificio scriverà, alla col. 14: *industria*; alla col. 15: *filatrice di lino, tessitrice di canapa*, ecc., rispondendo al quesito della col. 16 con la parola *operaia*.

6. PROFESSIONISTI E ARTISTI. — Coloro che esercitano una professione liberale, come ragionieri, avvocati, ingegneri, ecc., indicheranno alla col. 14: *professione liberale*, alla col. 15 la loro professione di *ragioniere, avvocato, ingegnere*, ecc., e alla col. 16 scriveranno: *libero professionista* o *professionista*.

Non si usi mai da sola la parola *artista*, ma si specifichi se *pittore, scultore, scenografo, artista di varietà*, ecc.

7. CORPI ARMATI. — Gli appartenenti ai corpi armati indicheranno nella col. 15, *Ufficiale R. Esercito* o *R. Marina*, ecc., e alla col. 16 il grado: *Capitano, Sottotenente, Sergente*, ecc. Nulla scriveranno alla col. 14.

8. CULTO. — Gli addetti al culto indicheranno alla sola col. 14: *Culto*; alla col. 15 specificheranno la loro qualifica di addetti al culto, e alla col. 16 indicheranno il culto: *cattolico, evangelico, israelita*, ecc.

9. — PERSONE DI FATICA O DI SERVIZIO. — Se occupate presso una famiglia privata sarà sufficiente che indichino *alla sola* col. 15: *domestico, cameriere, cuoco, servitore*, ecc. Se invece prestano servizio presso un albergo o un ristorante, ecc., scriveranno alla col. 14: *albergo* o *industria alberghiera*, ecc., e alla col. 15: *cameriere d'albergo, cuoco d'albergo, guardarobiera d'albergo*, ecc. La indicazione della posizione alla col. 16 diviene superflua.

10. MEMBRI DELLA FAMIGLIA. — *Per i membri della famiglia che esplicano la loro attività esclusivamente e principalmente aiutando il padre, o il marito, o altro membro della famiglia nell'esercizio della loro professione (anche senza ricevere uno stipendio o salario)*, si deve dichiarare alla col. 14 la stessa categoria professionale indicata dal padre, marito, ecc.; alla col. 15 si deve dichiarare il loro genere di occupazione abituale, e alla col. 16 scrivere: *coadiuva* . . . . , aggiungendo: *il padre*, o *il marito*, o *la madre*, o *il fratello*, ecc.

11. CONDIZIONE. — Coloro che non avendo una professione abituale, vivono di reddito, di pensione, o sono a carico altrui o della pubblica beneficenza, indicheranno alla col. 15 la loro condizione di: *viventi di reddito, pensionati, studenti, detenuti, ricoverati, invalidi*, ecc.

Per gli *scolari* e gli *studenti* si dovrà indicare alla col. 15 la scuola e la classe o corso che essi frequentano.

Chi per qualsiasi ragione non esercita più una professione, o perchè fu collocato a riposo, o per avanzata età, o per invalidità permanente al lavoro, non indicherà la professione che esercitava in addietro, ma dovrà indicare alla col. 15, secondo i casi, di essere *benestante*, o *pensionato* o *invalido*. Nulla scriverà alla col. 14 e alla col. 16.

Le donne che attendono *esclusivamente* o *prevalentemente* alle cure domestiche si indicheranno, nella sola col. 15, come *attendenti a casa*.

Le donne invece che, pur attendendo alle cure domestiche, sono *prevalentemente occupate* in altri lavori, sia a domicilio che fuori (addette ai lavori dei campi, operaie, ecc.), specificheranno alle colonne 14, 15 e 16 rispettivamente la categoria professionale l'occupazione a cui prevalentemente attendono e la posizione.

12. LAUREATI, DIPLOMATI, PATENTATI. — Le persone che hanno conseguito una laurea, o diploma, o patente, che dà diritto all'esercizio di una professione liberale, ma che non la esercitano effettivamente, potranno indicare il loro titolo di ingegnere, avvocato, ecc., insieme al proprio cognome e nome alle colonne 1 e 2, ma non alle colonne 14, 15 e 16.

MOD. 5.

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPITA DALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 Aprile 1931 - Anno IX

(*R. Decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503*)

FOGLIO DI CONVIVENZA

Per il censimento delle convivenze si dovrà far uso solo di fogli del presente modello.

PROVINCIA .... FRAZIONE DI CENSIMENTO ....
COMUNE .... SEZIONE DI CENSIMENTO ....
PARROCCHIA .... NUMERO DEL FOGLIO NELLA SEZIONE ....

Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non potranno essere rese note se non in forma collettiva.

Specie e denominazione della convivenza ....
Cognome e nome del capo della convivenza ....
Rione, quartiere, sestiere, ecc. ....
Località (borgata, villaggio, casale, ecc.) ....
Via, strada, piazza, ecc. .... Numero .... Scala .... Piano .... Interno ....
La casa è situata in un centro abitato? (si, no) ...., oppure isolata in campagna? (si, no) ....

AVVERTENZE

Ai fini della inclusione delle singole persone nell'elenco ***A*** o nell'elenco ***B***
la presenza o la assenza di esse dalla convivenza va riferita alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile 1931.
Sono però da comprendere fra le ***persone presenti*** della convivenza anche coloro che alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile erano lontani da essa (in viaggio, a teatro, al lavoro, ecc.), ma che vi sono rientrati nella giornata del 21 aprile ***senza essere stati censiti altrove.***

ISTRUZIONI GENERALI. — Sono considerate *convivenze* gli alberghi, locande, pensioni, affittaletti, dormitori gratuiti, asili per i senza tetto, camerate, baracche, tende di operai, di agricoltori, sale per emigranti, case di prostituzione, ospizi, ricoveri di mendicità, brefotrofi, ospedali civili, case di cura, manicomi, collegi, convitti, orfanotrofi, seminari, comunità religiose, riformatori, reclusori, case di pena, caserme, carceri ed ospedali militari, posti di guardia, baraccamenti militari, regie navi, navi mercantili, barche e simili, analoghe convivenze, non famigliari, di persone.

Sarà considerato come *capo della convivenza*, la persona che è proprietaria dell'azienda o che la gestisce o che è direttore dell'istituto, il superiore della comunità, il comandante della nave, ecc.

Nel foglio della convivenza si segneranno prima il capo o direttore o proprietario della convivenza, poi (semprechè abiti nei locali della convivenza) il personale amministrativo, di servizio, di assistenza, di custodia ed infine, separati da una linea orizzontale, gli altri conviventi.

Qualora il *capo della convivenza*, od altra persona appartenente al personale suddetto, non abiti nei locali della convivenza stessa, oppure vi abiti, ma con la propria famiglia, compilerà un foglio di famiglia separato per sè e per i componenti la sua famiglia, e non si segnerà nel foglio della convivenza.

Il foglio della convivenza deve essere sottoscritto dal capo della convivenza o da chi ne fa le veci. Nel caso che abbia già compilato un proprio foglio di famiglia ne farà menzione di seguito alla firma.

Ove le righe del foglio non siano sufficienti a segnare tutte le persone della convivenza, si farà uso degli appositi fogli intercalari, o si aggiungeranno dei fogli di carta, rigati in conformità alle colonne del presente foglio.

Non sono da comprendere nel foglio di convivenza le *persone morte prima della mezzanotte dal* 20 *al* 21 *aprile* e i *bambini nati dopo la mezzanotte dal* 20 *al* 21 *aprile*. Sono da comprendere invece i *bambini nati prima della mezzanotte.*

1. LUOGO DI NASCITA. — Alla domanda se la persona è nata nello stesso Comune in cui è censita (col. 6), si deve rispondere sì ogni qualvolta la nascita sia avvenuta entro gli *attuali* confini del Comune in cui la persona è censita, e quindi anche nel caso in cui la persona sia nata in un Comune o parte di Comune che venne aggregata al Comune attuale posteriormente alla nascita della persona.

2. DIMORA NEL COMUNE (Col. 12). — Agli effetti della dichiarazione richiesta nella col. 12, la persona dovrà dichiararsi con *dimora abituale* se nel Comune risiede tutto l'anno o la maggior parte di esso; con *dimora temporanea* se nel Comune si trova occasionalmente, oppure se vi abiti per brevi periodi, avendo in altro Comune la sua dimora abituale.

Queste indicazioni si devono intendere riferite alle singole persone censite, indipendentemente dal fatto che gli altri membri della convivenza, presso la quale trovasi la persona al momento del censimento, dimorino nel Comune abitualmente o temporaneamente.

3. FECONDITA' (Col. 20). — Avendo questa domanda lo scopo di far conoscere la misura della fecondità delle donne, viene richiesto il numero complessivo dei figli avuti nel corso della vita (nati vivi e partoriti morti). Nel *numero complessivo dei figli* avuti si devono comprendere oltre ai figli nati vivi anche i partoriti morti, cioè quelli partoriti senza vita dopo il sesto mese di gestazione.

Non si devono comprendere invece gli aborti nei primi sei mesi di gestazione.

4. RELIGIONE (Col. 23). — **Per chi abbia appartenuto successivamente a più religioni, si dovrà indicare l'ultima.**

5. ASSENZA DALLA CONVIVENZA (Elenchi *B* e *C*). — **Per gli assenti dalla convivenza si devono fornire le stesse notizie date per i presenti dalla Col. 1 alla Col. 17 segnandole però, a seconda del caso, nell'elenco *B* o nell'elenco *C* e in questi solamente.**

Nell'elenco *B* si dovrà dare notizia dei soli *assenti temporaneamente* dalla convivenza i quali si trovino al momento del censimento in altra famiglia o convivenza dello stesso Comune, oppure in altro Comune del Regno, o nelle Colonie od all'Estero, *purchè si presuma che essi facciano ritorno nella convivenza entro il* 1931.

Saranno invece segnate nell'elenco *C* le persone della convivenza le quali si trovino *stabilmente all'estero.*

6. OCCUPAZIONE O PROFESSIONE (Col. 14, 15, 16, 17). — Per coloro che esercitano due o più professioni o mestieri, si dovrà indicare la professione principale, intendendosi per principale quella che per la continuità del lavoro o per la portata economica, o per altre considerazioni, è ritenuta più importante.

Per indicare in modo corretto la professione, il mestiere o la condizione, occorre attenersi SCRUPOLOSAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE alle avvertenze contenute in questa pagina e alle AVVERTENZE SPECIALI CONTENUTE NELL'ULTIMA PAGINA DEL FOGLIO DI FAMIGLIA. Per la specificazione della professione sono riservate tre colonne (col. 14, 15 e 16). Nella colonna 14 deve essere indicata la CATEGORIA, a cui appartiene l'azienda, l'ente, la ditta, la società, ecc. presso cui la persona è od era occupata. A seconda del ramo in cui l'azienda, ditta, ecc. svolge o svolgeva la propria attività si dovrà scrivere in questa colonna: AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO, BANCA, TRASPORTI, PROFESSIONE LIBERALE, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ecc. Nella colonna 15 si deve invece specificare la PROFESSIONE (occupazione, mestiere, ecc.), seguendo le avvertenze speciali indicate nell'ultima pagina del foglio di famiglia. Nella colonna 16 si deve, infine, indicare la POSIZIONE nella professione (indicando cioè se proprietario, fittavolo, colono, giornaliero, ecc. — qualora sia occupato nella agricoltura — oppure padrone, direttore, impiegato, operaio, ecc.). Non in tutti i casi sarà però necessario riempire tutte e tre le colonne. Così per coloro che non hanno una professione abituale, ma solo una CONDIZIONE (attendente a casa, scolaro, pensionato, ecc.) basterà riempire la sola colonna 15. Analogamente per le persone occupate presso una famiglia privata come domestici, camerieri, ecc. non si deve rispondere nè alla col. 14 nè alla col. 16: basterà indicare la professione alla colonna 15. Se però esse prestassero la loro opera presso un albergo, ristorante, ecc., scriveranno alla col. 14: INDUSTRIA ALBERGHIERA, oppure ALBERGO, COMMERCIO, ecc. e alla colonna 15 la professione.

Se una persona è *disoccupata* o *ammalata*, essa dovrà indicare la categoria (col. 14), l'occupazione o professione (col. 15), e la *posizione* professionale col. 16) che avrebbe dovuto dichiarare prima di essere disoccupata o ammalata.

Vedere nei fogli di famiglia le altre avvertenze relative alle professioni, mestieri, condizioni, ecc.

Vedere nell'ultima pagina del presente foglio le norme speciali per le convivenze.

Prima di riempire il foglio leggere attentamente le avvertenze *(vedi prima ed ultima pagina)* ***Scrivere in modo chiaro, usando***

NUMERO D'ORDINE	COGNOME	NOME	SESSO	PATERNITÀ	RELAZIONE di convivenza	LUOGO DI NASCITA			DATA DI NASCITA				STATO CIVILE	
	Ordine da seguire: I. - Personale direttivo, di amministrazione, di servizio, di assistenza, ecc. II. - Persone ospitate, assistite, detenute, ecc. (*Vedi avvertenze*)		Se maschio *scrivere* M. se femmina F	Far precedere il nome del padre dall'indicazione *di*, oppure *fu*, a seconda dei casi	*Da riferirsi al capo della convivenza anche se assente* Capo, direttore, impiegato, infermiere, ospite, ricoverato, detenuto, ecc.	È nato nello stesso Comune in cui è censito? (si, no)	Se è nato altrove indicare il Comune (e Provincia) o la Colonia o lo Stato estero *Per i nati all'estero indicare lo Stato al quale appartiene attualmente il luogo di nascita*	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	Giorno	Mese	Anno	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	Indicare se celibe o nubile, coniugato, separato legalmente, divorziato, vedovo	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*
	1	2	3	4	5	6	7	A	8	9	10	B	11	C

Elenco *A* — Persone PRESENTI nella

l'inchiostro e non la matita.

Le colonne contrassegnate con una lettera sono riservate alle annotazioni d'ufficio

DIMORA NEL COMUNE	ISTRUZIONE	OCCUPAZIONE – PROFESSIONE – ARTE – MESTIERE – CONDIZIONE (*Le persone* disoccupate o ammalate *al momento del censimento daranno le stesse risposte che avrebbero dato prima di essere disoccupate o ammalate*) (*vedere le* ***avvertenze speciali*** *nell'ultima pagina del foglio di famiglia*)					LA DONNA MARITATA, DIVORZIATA O VEDOVA INDICHI				STRANIERI		RELIGIONE	
Indicare per ciascuna persona se essa ha dimora *abituale* o *temporanea* nel Comune	Sa leggere? (si, no)	**Categoria professionale** *a cui appartiene l'azienda, l'ente, ecc. presso cui la persona è od era occupata. Si dovrà scrivere, a seconda dei casi:* Agricoltura - Industria - Commercio - Banca - Trasporti - Professione liberale - Pubblica amministrazione, ecc.	*Specificare* la occupazione, professione, arte, mestiere, ecc., *ovvero* la condizione *Le donne che attendono esclusivamente o prevalentemente alle cure domestiche si indicheranno come* attendenti a casa	**Posizione nella professione** *Se la persona è occupata in una industria o in un commercio, oppure in un ufficio pubblico o privato, specificare se è* padrone, direttore, impiegato, usciere, operaio, *ecc. Se è occupata nell'agricoltura, specificare se è* proprietario, fittavolo, colono, impiegato, giornaliero, *ecc.*	È disoccupato? (si, no) (Non si considerino disoccupati i malati, gli invalidi, gli inabili, ecc.	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	l'età in anni compiuti al matrimonio (o al primo matrimonio per le donne coniugate più volte)	se ha contratto più di un matrimonio (si, no)	il numero complessivo dei figli avuti (nati vivi e partoriti morti, esclusi solo gli aborti)	quanti dei figli di cui alla colonna precedente sono attualmente viventi	Indicare lo Stato di appartenenza *Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolidi) indicare l'ultima cittadinanza posseduta, o, in difetto, la nazionalità (es. apolide, già russo)*	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	Chi è **battezzato**, *dica secondo quale rito (rito cattolico, rito evangelico, ecc. - specificare quale)* Chi non è battezzato, *dica la religione di cui è stato ammesso a far parte; se non è mai stato ammesso a far parte di una religione risponda: nessuna*	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*
12	13	14	15	16	17	D	18	19	20	21	22	E	23	F

convivenza al 21 Aprile 1931 - Anno IX

Segue **Elenco A**

Prima di riempire il foglio leggere attentamente le avvertenze** (vedi prima ed ultima pagina)* ***Scrivere in modo chiaro, usando

Numero d'ordine	Cognome	Nome	Sesso	Paternità	Relazione di convivenza	Luogo di nascita			Data di nascita				Stato civile	
	Ordine da seguire: I. - Personale direttivo, di amministrazione, di servizio, di assistenza, ecc. II. - Persone ospitate, assistite, detenute, ecc. *(Vedi avvertenze)*		*Se maschio scrivere* M, *se femmina* F	Far precedere il nome del padre dall'indicazione *di*, oppure *fu*, a seconda dei casi	*Da riferirsi al capo della convivenza anche se assente* Capo, direttore, impiegato, infermiere, ospite, ricoverato, detenuto, ecc.	È nato nello stesso Comune in cui è censito? **(si, no)**	Se è nato altrove indicare il Comune (e Provincia) o la Colonia o lo Stato estero *Per i nati all'estero indicare lo Stato al quale appartiene attualmente il luogo di nascita*	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	Giorno	Mese	Anno	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	Indicare se celibe o nubile, coniugato, separato legalmente, divorziato, vedovo	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*
	1	2	3	4	5	6	7	A	8	9	10	B	11	C

Segue **Elenco *A* — Persone PRESENTI nella**

Qualora il presente foglio non sia stato

l'inchiostro e non la matita. ***Le colonne contrassegnate con una lettera sono riservate alle annotazioni d'ufficio***

DIMORA NEL COMUNE	ISTRUZIONE	OCCUPAZIONE - PROFESSIONE - ARTE - MESTIERE - CONDIZIONE (*Le persone* disoccupate o ammalate *al momento del censimento daranno le stesse risposte che avrebbero dato prima di essere disoccupate o ammalate*) (*vedere le **avvertenze speciali** nell'ultima pagina del foglio di famiglia*)					LA DONNA MARITATA, DIVORZIATA O VEDOVA INDICHI				STRANIERI		RELIGIONE	
Indicare per ciascuna persona se essa ha dimora *abituale* o *temporanea* nel Comune	Sa leggere? (**si, no**)	**Categoria professionale** *a cui appartiene l'azienda, l'ente, ecc. presso cui la persona è od era occupata. Si dovrà scrivere, a seconda dei casi:* Agricoltura - Industria - Commercio - Banca - Trasporti - Professione liberale - Pubblica amministrazione, ecc.	*Specificare* la occupazione, professione, arte, mestiere, ecc., *ovvero* la condizione *Le donne che attendono esclusivamente o prevalentemente alle cure domestiche si indicheranno come* attendenti a casa	**Posizione nella professione** *Se la persona è occupata in una industria o in un commercio, oppure in un ufficio pubblico o privato, specificare se è* padrone, direttore, impiegato, usciere, operaio, *ecc. Se è occupata nell'agricoltura, specificare se è* proprietario, fittavolo, colono, impiegato, giornaliero, *ecc.*	È disoccupato? (**si, no**) (Non si considerino disoccupati i malati, gli invalidi, gli inabili, ecc.	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	l'età in anni compiuti al matrimonio (o al primo matrimonio per le donne coniugate più volte)	se ha contratto più di un matrimonio (**si, no**)	il numero complessivo dei figli avuti (nati vivi e partoriti morti, esclusi solo gli aborti)	quanti dei figli di cui alla colonna precedente sono attualmente viventi	Indicare lo Stato di appartenenza *Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolidi) indicare l'ultima cittadinanza posseduta, o, in difetto, la nazionalità (es. apolide, già russo)*	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	Chi è battezzato, *dica secondo quale rito (rito cattolico, rito evangelico, ecc. - specificare quale)* Chi non è battezzato, *dica la religione di cui è stato ammesso a far parte; se non è mai stato ammesso a far parte di una religione risponda: nessuna*	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*
12	13	14	15	16	17	D	18	19	20	21	22	E	23	F

convivenza al 21 Aprile 1931 - Anno IX

sufficiente a contenere le notizie relative alle persone presenti alla convivenza, inserire i FOGLI INTERCALARI.

Prima di riempire il foglio leggere attentamente le avvertenze — *Scrivere in modo chiaro, usando*

NUMERO D'ORDINE	COGNOME	NOME	SESSO	PATERNITÀ	RELAZIONE di convivenza	LUOGO DI NASCITA			DATA DI NASCITA				STATO CIVILE	
	Ordine da seguire: I. - Personale direttivo, di amministrazione, di servizio, di assistenza, ecc. II. - Persone ospitate, assistite, detenute, ecc. (*Vedi avvertenze*)		*Se maschio scrivere* M, *se femmina* F	Far precedere il nome del padre dall'indicazione *di*, oppure *fu*, a seconda dei casi	*Da riferirsi al capo della convivenza anche se assente* Capo, direttore, impiegato, infermiere, ospite, ricoverato, detenuto, ecc.	È nato nello stesso Comune in cui è censito? (*si, no*)	Se è nato altrove indicare il Comune (e Provincia) o la Colonia o lo Stato estero *Per i nati all'estero indicare lo Stato al quale appartiene attualmente il luogo di nascita*	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	Giorno	Mese	Anno	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	Indicare se celibe o nubile, coniugato, separato legalmente, divorziato, vedovo	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*
	1	2	3	4	5	6	7	A	8	9	10	B	11	C

Elenco *B* — Persone che fanno parte abitualmente della convivenza ma

Elenco *C* — Persone della convivenza che si trovano

QUADRO I. - DA RIEMPIRE DALL'UFFICIO COMUNALE																						
PERSONE PRESENTI (Elenco *A*)							PERSONE ASSENTI TEMPORANEAMENTE (Elenco *B*)											PERSONE ASSENTI STABILMENTE all'estero (Elenco *C*)			PERSONE DISOC-CUPATE	
con dimora				Totale			nello stesso Comune		in altro Comune del Regno		nelle Colonie o all'estero		Totale			di queste trovansi in servizio militare di leva						
abituale		temporanea														nello stesso Comune	in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero					
M	F	M	F	M	F	in complesso	M	F	M	F	M	F	M	F	in complesso			M	F	in totale	M	F
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*	*t*	*u*	*v*	*z*	*x*	*y*

l'inchiostro e non la matita

Le colonne contrassegnate con una lettera sono riservate alle annotazioni d'ufficio

DIMORA NEL COMUNE	ISTRUZIONE	OCCUPAZIONE – PROFESSIONE – ARTE – MESTIERE – CONDIZIONE (*Le persone* disoccupate o ammalate *al momento del censimento daranno le stesse risposte che avrebbero dato prima di essere disoccupate o ammalate*) (*vedere le **avvertenze speciali** nell'ultima pagina del foglio di famiglia*)					LUOGO OVE SI TROVA L'ASSENTE	
Indicare per ciascuna persona se essa ha dimora *abituale* o *temporanea* nel Comune	Sa leggere? (si, no)	Categoria professionale *a cui appartiene l'azienda, l'ente, ecc. presso cui la persona è od era occupata. Si dovrà scrivere, a seconda dei casi:* Agricoltura - Industria - Commercio - Banca - Trasporti - Professione liberale - Pubblica amministrazione, ecc.	*Specificare* la occupazione, professione, arte, mestiere, ecc., *ovvero* la condizione *Le donne che attendono esclusivamente o prevalentemente alle cure domestiche si indicheranno come* attendenti a casa	Posizione nella professione *Se la persona è occupata in una industria o in un commercio, oppure in un ufficio pubblico o privato, specificare se è* padrone, direttore, impiegato, usciere, operaio, *ecc. Se è occupata nell'agricoltura, specificare se è* proprietario, fittavolo, colono, impiegato, giornaliero, *ecc.*	È disoccupato? (si, no) (Non si considerino disoccupati i malati, gli invalidi, gli inabili, ecc.	*Colonna riservata alle annotazioni d'ufficio*	*Se nello stesso* Comune, *indicare l'indirizzo o il nome dello stabilimento (ospedale, collegio, ecc.) ove si trova. Se in altro* Comune, Colonia *o* Stato estero *indicare il* Comune (e la Provincia) *o la* Colonia *o lo* Stato estero, *e, possibilmente, l'indirizzo*	**L'ASSENTE è in servizio militare di leva?** **(si o no)**
12	13	14	15	16	17	D	18	19

che ne sono ASSENTI TEMPORANEAMENTE al 21 Aprile 1931 - Anno IX

12	13	14	15	16	17	D	18	19

STABILMENTE ALL'ESTERO al 21 Aprile 1931 - Anno IX

12	13	14	15	16	17	D	18	19
× × ×								× × ×
× × ×								× × ×
× × ×								× × ×
× × ×								× × ×
× × ×								× × ×
× × ×								× × ×
× × ×								× × ×
× × ×								× × ×
× × ×								× × ×

Dichiaro che le notizie contenute nel presente foglio sono conformi a verità.

V° L'UFFICIALE DI CENSIMENTO IL CAPO DELLA CONVIVENZA

....

Coloro che non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a lire duemila la quale potrà essere aumentata in caso di recidiva fino a lire ventimila senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice Penale.

(*Art. 18 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238*).

QUADRO II. — DA RIEMPIRE DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Specie della convivenza	Persone presenti (Elenco *A*)									Persone assenti temporaneamente (Elenco *B*)					Presenti ed assenti in complesso	Assenti stabilmente all'estero (Elenco *C*)
	Personale direttivo, di assistenza, ecc.				Ospiti, ricoverati, detenuti, ecc.				Totale dei presenti	Personale direttivo, ecc.		Ospiti, ricoverati ecc.		Totale degli assenti		
	con dimora abituale	con dimora temporanea	Totale		con dimora abituale	con dimora temporanea	Totale									
			maschi	femmine			maschi	femmine		maschi	femmine	maschi	femmine			
G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z

AVVERTENZE SPECIALI PER LE CONVIVENZE

1. ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, ecc. — Nel foglio di queste convivenze, oltre alle notizie relative al capo della convivenza, al personale direttivo, amministrativo, di servizio e di assistenza che dorme nell'albergo e agli ospiti che vi hanno passato la notte dal 20 al 21 aprile, dovranno pure segnarsi le persone arrivate nella giornata del 21 aprile, che non siano state comprese come presenti, agli effetti del censimento, nel foglio di altra famiglia o convivenza.

Le notizie relative alle persone ospiti dell'albergo, locanda, pensione, ecc., verranno raccôlte mediante apposite schede compilate e firmate dagli ospiti stessi. Ogni scheda servirà per una sola persona, ed è fatto assoluto divieto di segnare su una sola scheda due o più persone, anche se appartenenti ad una stessa famiglia.

Le schede verranno fatte compilare la sera del 20 aprile, mano a mano che gli ospiti rientreranno nell'albergo, locanda, pensione, ecc. Per le persone in arrivo, anche durante la giornata del 21 aprile, e che non siano state già censite come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza, le schede saranno fatte compilare all'atto dell'assegnazione della stanza. Mano a mano che le schede saranno compilate dovranno essere trascritte, a cura del personale dell'albergo, locanda, pensione,. ecc., nel foglio di convivenza ed a questo allegate.

2. COLLEGI, CONVITTI, CONVENTI, SEMINARI, ecc. — I giovani che si trovino in un collegio od altro istituto di educazione, anche religioso, saranno dati in nota nel foglio della convivenza come aventi *dimora abituale* se la loro famiglia dimora nello stesso Comune, e come aventi *dimora temporanea* se la loro famiglia risiede invece in un altro Comune; anche se essi dimorino nel collegio, convitto, ecc., per la maggior parte dell'anno.

Per gli allievi dei collegi militari, *quando siano arruolati*, si seguiranno le speciali norme prescritte per le *Convivenze militari* al punto 5. — (*vedi sotto*).

3. BREFOTROFI. — I bambini ricoverati nei brefotrofi saranno considerati come aventi *dimora abituale* nel Comune ove ha sede l'Istituto.

Gli *esposti* collocati a *balia* dal brefotrofio, per i quali viene corrisposto un salario alla balia, saranno denunciati nell'elenco *B* del foglio di convivenza dell'Istituto come *assenti temporaneamente*; mentre saranno segnati nell'elenco *A* del foglio di famiglia della balia come aventi *dimora abituale*, se la balia risiede nello stesso Comune ove è l'Istituto, e con *dimora temporanea* se risiede in altro Comune. Se invece gli esposti sono rimasti affidati stabilmente ad una famiglia, della quale sono venuti a far parte, non saranno denunciati nel foglio di convivenza del brefotrofio, ma dovranno invece essere compresi soltanto nell'elenco *A* del foglio della famiglia che li alleva, come aventi *dimora abituale* nel Comune ove questa risiede.

Le istruzioni sul modo come devono essere denunciati dalle singole famiglie i bambini loro affidati dal brefotrofio, dovranno, in conformità a quanto sopra è detto, venire impartite a cura del brefotrofio stesso.

4. OSPEDALI, CASE DI CURA, MANICOMI, OSPIZI, STABILIMENTI PENALI. — Gli individui *ricoverati temporaneamente* negli stabilimenti od istituti di beneficenza o di cura, i detenuti non definitivamente condannati a pena non superiore a 20 anni, si considereranno avere la loro *dimora abituale* nel Comune dove risiede la loro famiglia, e, se non hanno famiglia, in quello della precedente loro residenza.

Pertanto, se la loro famiglia risiede nello stesso Comune ove ha sede l'istituto, o se, non avendo famiglia, risiedevano prima di entrare nell'istituto nel Comune ove ha sede l'istituto, si daranno in nota nell'elenco *A* del foglio di convivenza come aventi *dimora abituale* nel Comune ove ha sede l'istituto; in caso diverso si considereranno come aventi *dimora temporanea*.

Gli individui ospitati a tempo indeterminato in un istituto o stabilimento di qualsiasi natura ed i condannati all'ergastolo o a pena superiore a 20 anni, si dichiareranno come aventi *dimora abituale* nel Comune dove si trova l'istituto, o lo stabilimento, o la casa di pena.

Per i ricoverati e i detenuti si segnerà alla colonna 5, come relazione di convivenza, la loro condizione di ricoverati o di detenuti.

Per gli individui ricoverati temporaneamente negli stabilimenti od istituti di beneficenza o di cura e per i detenuti non definitivamente condannati, o condannati a pena non superiore a 20 anni, si indicherà alle colonne 14, 15 e 16 la *occupazione, professione, ecc.*, esercitata prima del loro ingresso all'istituto.

Invece per gli individui ospitati a tempo indeterminato e per i condannati all'ergastolo o a pena superiore a 20 anni, si ripeterà alla colonna 15 la loro condizione di ricoverati o di detenuti già segnata alla colonna 5 a meno che non esercitino qualche mestiere nell'interno dell'istituto, stabilimento o casa di pena, nel qual caso indicheranno alla col. 15 tale mestiere.

Non saranno segnati come *disoccupati* i ricoverati e i detenuti, qualunque sia la durata che possa avere la loro permanenza nell'istituto.

5. CONVIVENZE MILITARI: (*Caserme, navi, corpi di guardia, semafori, fari, uffici, istituti, stabilimenti, ospedali, carceri, ecc.*)

I militari che si troveranno presenti alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile in una convivenza militare, saranno censiti come aventi *dimora abituale* nelle rispettive sedi, provvedendosi alla compilazione di un foglio di convivenza per ogni caserma, corpo di guardia, ecc., a cura del rispettivo comandante, capo-posto, direttore, ecc.

I militari in servizio individuale fuori della caserma al momento cui si riferisce il censimento, se forniti direttamente da caserme, si considereranno come presenti in caserma; se forniti da corpi di guardia esterni, si considereranno come presenti al corpo di guardia.

I militari che alla mezzanotte suindicata si troveranno in viaggio, saranno censiti presso il corpo, distaccamento, istituto, ecc., ove giungeranno il 21 aprile 1931, oppure presso il primo Comando militare di stazione della linea da essi seguita, dato che debbano continuare il viaggio oltre detto giorno. Se il viaggio si effettua per mare saranno censiti a cura del comandante della nave. Qualora detti militari vengano censiti da un Comando di stazione o dal capitano di una nave, verranno dati in nota come aventi *dimora temporanea*; e il comandante della caserma, istituto, ecc.; cui appartengono li darà in nota, alla sua volta, nel foglio di convivenza come *assenti temporaneamente*.

Gli allievi dei collegi, accademie ed altri istituti militari dovranno considerarsi, *qualora siano arruolati*, come aventi *dimora abituale* nel Comune ove ha sede il collegio, accademia, ecc.

Qualora non siano arruolati verranno censiti con le norme stabilite per i collegi, convitti, seminari, ecc.

Si segneranno come *assenti temporaneamente* dalla caserma, corpo di guardia, ecc., i militari ricoverati in un ospedale, o detenuti sotto processo, o condannati a pena detentiva, ove rimangano ancora in forza presso la caserma, corpo di guardia, ecc. Negli ospedali, carceri militari, ecc., in cui essi si trovano alla data del censimento saranno dichiarati presenti con *dimora abituale* o *temporanea*, a seconda che la caserma, corpo di guardia, ecc., si trovi nello stesso o in un altro Comune.

Qualora invece i militari siano passati in forza presso detto ospedale o carcere militare saranno dichiarati come aventi *dimora abituale*.

I militari che trovansi in *licenza temporanea* verranno considerati nell'elenco *B* del foglio della caserma come *assenti temporaneamente*, mentre figureranno nel foglio della famiglia o convivenza in cui trovansi al momento del censimento iscritti con *dimora abituale* o *temporanea* nel Comune, a seconda che si trovino nello stesso Comune o in un Comune diverso da quello della caserma.

Gli ufficiali, attendenti, ecc., che dormono fuori di caserma, della nave, ecc., ma nello stesso Comune, saranno censiti presso la propria abitazione, figurando nel foglio di famiglia come *presenti con dimora abituale*, mentre verranno dati in nota nell'elenco *B* della caserma, nave, ecc., cui appartengono come *assenti temporaneamente*.

Se dormono fuori di caserma, nave, ecc., in Comune diverso da quello della caserma, saranno censiti presso la propria abitazione figurando nel foglio di famiglia come *presenti con dimora temporanea* nel Comune in cui questa si trova, mentre figureranno nell'elenco *B* della caserma come *assenti temporaneamente* da essa.

Gli appartenenti alla M. V. S. N. che si trovassero, alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile, richiamati in servizio temporaneo, e non ritornassero in famiglia nella giornata del 21 aprile, saranno censiti nella caserma a cura del loro comandante, come *presenti con dimora abituale* se essi abitano nello stesso Comune, e come *presenti con dimora temporanea* se abitano in altro Comune. Alla loro volta le famiglie cui appartengono li segneranno nel foglio della rispettiva famiglia come *assenti temporaneamente*.

Per i militari, marinai, avieri, ecc., *in servizio militare di leva* e per i militari di qualsiasi grado richiamati in servizio temporaneamente, si indicherà alle colonne 14, 15 e 16 del foglio di convivenza la professione che esercitavano da borghesi; i militari, sottufficiali e ufficiali di carriera, col grado, specialità, ecc., che hanno sotto le armi.

Gli equipaggi delle *navi da guerra* si riterranno avere la loro *dimora abituale* nel Comune ove ha sede il Comando al quale la nave è assegnata. Se pertanto la nave si trova ormeggiata nel porto sede del Comando, gli equipaggi saranno censiti in quel Comune, come aventi *dimora abituale*. Se la nave si trova in un altro porto, anche estero, o in navigazione, verranno censiti nel luogo ove la nave si trova come aventi *dimora temporanea*. In quest'ultimo caso il comandante della nave trasmetterà al Comandante del Dipartimento dal quale la nave dipende, una seconda copia del *foglio di convivenza* con l'indicazione del luogo ove la nave si trovava alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile. Questo foglio sarà consegnato al Podestà del Comune ove ha sede il Comando, perchè comprenda i componenti dell'equipaggio tra la *popolazione assente* del Comune.

Analogamente si procederà per le truppe acquartierate in Comune diverso da quello dove si trova la loro caserma per la durata di una marcia, di una esercitazione, ecc., che saranno date in nota a cura del loro comandante come aventi *dimora temporanea* nel Comune ove la truppa si trova acquartierata ed inoltre come *assenti temporaneamente* dal Comune ove ha sede d'ordinario la truppa. Se sono acquartierate nello stesso Comune dove trovasi la caserma, saranno date in nota come presenti con *dimora abituale* nel luogo ove trovansi acquartierate e come *assenti temporaneamente* dalla caserma.

Agli effetti del precedente paragrafo sarà considerata come sede ordinaria delle compagnie alpine, quella invernale.

6. ALTRI CORPI ACCASERMATI. — Le guardie municipali, i vigili urbani, i pompieri e gli altri individui non militari, ma aventi obbligo di dimorare in caserma, si riterranno membri della convivenza e saranno censiti con le stesse norme dei militari; quelli che non hanno obbligo di dimorare in caserma non si riterranno membri della convivenza e saranno censiti nel foglio di convivenza o nel foglio di famiglia a seconda che alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile si trovino nella caserma o presso la propria famiglia.

7. NAVI E BARCHE MERCANTILI. — Il censimento delle persone imbarcate sulle navi di nazionalità italiana e straniera della marina mercantile è affidato alle Capitanerie di Porto, Uffici marittimi e Delegazioni di spiaggia, che riceveranno gli stampati occorrenti dai rispettivi Comuni, ai quali poi dovranno restituirli riempiti.

Le dette Autorità marittime provvederanno a far compilare per ogni nave della marina mercantile di nazionalità italiana o straniera presente nel porto alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile, un foglio di convivenza nel quale dovranno essere indicate tutte le persone appartenenti all'equipaggio ed i passeggeri che si trovino a bordo.

Delle persone a bordo, dei piro e motopescherecci, l'Autorità marittima censirà solo le persone che non rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile; le persone invece che nella giornata del 21 aprile rientrino in famiglia andranno censite come presenti nel foglio delle rispettive famiglie.

Per le navi della marina mercantile italiana che approderanno nel Regno dal 21 al 30 aprile e che alla mezzanotte dal 20 al 21 si trovavano o in porti esteri o in navigazione, il foglio sarà riempito e consegnato all'Autorità marittima del primo porto di approdo del Regno.

Nessuna nave della marina mercantile, soggetta al censimento di cui sopra, potrà partire dal porto se non avrà prima consegnato all'Autorità marittima il foglio di censimento regolarmente riempito, a meno che non lo abbia già consegnato all'Autorità marittima di un porto al quale ha approdato precedentemente.

Se una nave di nazionalità estera entrerà in un porto del Regno, proveniente dall'estero, dopo il 20 aprile e non oltre la fine del mese stesso, l'Autorità marittima del primo porto di approdo farà eseguire il censimento delle persone di nazionalità italiana che si trovino a bordo, precisando sul foglio che trattasi di nave di nazionalità straniera.

Per le navi della marina mercantile di nazionalità italiana in partenza per l'estero dopo il 1° marzo e prima del 21 aprile, per le quali si prevede il ritorno nel Regno dopo il 30 aprile, la consegna dei fogli per il censimento sarà fatta dalle Autorità marittime dell'ultimo porto italiano di partenza.

I comandanti di tali navi provvederanno ad eseguire il censimento delle persone che si trovino sulla nave alla data dal 20 al 21 aprile ed a inviare dal primo porto di approdo i fogli riempiti alle Autorità marittime del porto presso cui la nave è iscritta.

E' escluso dalla competenza dell'Autorità marittima portuale il censimento delle barche e dei galleggianti in servizio strettamente locale dei porti e delle rade e quindi non destinato alla navigazione, nonchè dei battelli addetti alla pesca limitata, censimento questo che dovrà invece essere eseguito dai Comuni, ai quali spetterà pure il censimento delle navi e delle barche dei laghi e delle imbarcazioni lungo i fiumi.

Le persone presenti sulle barche, galleggianti, battelli, ecc., di cui al precedente capoverso, dovranno essere censite dai Comuni, sempre che le persone imbarcate non rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile, perchè in tal caso esse saranno censite presso la propria famiglia.

Per le navi o barche il cui censimento è di competenza dei Comuni, si dovranno seguire norme analoghe a quelle sopra specificate per il censimento delle persone imbarcate sulle navi della marina mercantile, restando affidate al Podestà le attribuzioni che per le navi mercantili spettano alle Autorità marittime.

Numero di pubblicazione 410.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 148.

Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro che autorizza il Nostro Governo a provvedere per il coordinamento della legge stessa con le norme del sopracitato Nostro decreto 19 ottobre 1923, n. 2311;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Provincie e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato *A*) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio.

Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente azienda per azienda.

Art. 2.

La stipulazione dei contratti collettivi di lavoro o l'atto di constatazione del mancato accordo, debbono effettuarsi entro un mese dalla denuncia dei contratti in vigore e, per le Aziende di nuova costituzione, entro sei mesi dalla data della definitiva apertura all'esercizio della linea. Tale termine può essere prorogato di non oltre tre mesi, su richiesta di una delle Associazioni stipulanti, sentita l'altra Associazione interessata, dall'autorità presso cui deve essere depositato il contratto collettivo.

Nella prima applicazione del presente decreto i contratti collettivi di lavoro devono essere stipulati entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ferma restando la facoltà di proroga indicata nel comma precedente.

Art. 3.

In caso di mancato accordo nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le Associazioni sindacali interessate hanno l'obbligo di deferire le vertenze, non oltre il decimo giorno dalla data del verbale che dà atto del mancato accordo, all'organo corporativo centrale competente e, in difetto, al Ministero delle corporazioni, pel tentativo di risoluzione amichevole previsto dall'art. 17, 1° capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il tentativo presso il Ministero delle corporazioni è effettuato con l'intervento di rappresentanti del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili).

Fallito il tentativo ed ove le parti non abbiano contestualmente alla contestazione della mancata composizione amichevole della controversia, deferito all'organo corporativo competente la facoltà di emanare le norme indicate nell'articolo 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, le Associazioni sindacali hanno l'obbligo di proporre domanda per la decisione della controversia, alla competente Magistratura del lavoro, entro il termine di giorni 15 dalla data del verbale di mancata composizione amichevole.

Entro ugual termine debbono le Associazioni sindacali promuovere ricorso alla Magistratura del lavoro nei casi di ricusata pubblicazione del contratto collettivo ai sensi dell'art. 51 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, decorrendo il termine dal giorno in cui la comunicazione del rifiuto a cura dell'autorità competente sia loro pervenuta.

Fino a che non siano pubblicati i nuovi contratti collettivi o le norme assimilate, restano in vigore, a tutti gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, i contratti e le norme scaduti.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto il trattamento economico del personale dovrà essere determinato sulla base di quello attuale tenendo conto delle condizioni economiche locali, e di quelle dell'azienda, comprese fra queste gli oneri all'azienda derivanti per disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 5.

Nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, per parte delle Associazioni sindacali competenti, è a queste applicabile il provvedimento più grave previsto dall'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, col quale si affida ad un commissario del Governo l'amministrazione straordinaria della Associazione.

Art. 6.

Nell'esercizio delle facoltà concesse all'Amministrazione dello Stato dall'art. 184 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), di concerto con quello delle corporazioni, può stabilire, con provvedimento da notificarsi alle Associazioni interessate, che, durante il termine prescritto al concessionario per l'esecuzione di quanto è necessario al ristabilimento del servizio definitivo o fino alla deliberazione di una nuova concessione nei casi previsti dal 1° capoverso dell'articolo succitato, non si proceda a determinazioni di nuove condizioni di lavoro.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano:

a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplata nell'art. 34, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti.

Ai dirigenti sopraindicati che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, godessero del trattamento di stabilità previsto dal R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, è data facoltà di conservarlo con le forme previste dal regolamento annesso (allegato *A*).

Art. 8.

Il personale delle aziende, escluso quello indicato nell'articolo precedente, si distingue in tre categorie:

1° personale di ruolo;
2° personale ordinario;
3° personale straordinario.

Fa parte della prima categoria il personale che gode il trattamento di stabilità secondo le norme del regolamento annesso (allegato *A*).

Appartengono alla seconda categoria:

a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio in qualità di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guardabarriere, scritturali, dattilografi e fattorini d'ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione;

b) il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio;

c) il personale di aziende esercenti linee per le quali, a giudizio del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25, per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Sono ammessi a far parte del personale ordinario gli agenti che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio in qualità di avventizi per bisogni continuativi dell'azienda, nelle qualifiche indicate alla lettera *a*).

Fa parte della terza categoria il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell'anno, e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali:

a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili, ed in genere per lavori stagionali;

b) per eventuale sostituzione di agenti assenti per congedi, malattie ed aspettative;

c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario;

d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

Il quantitativo del personale necessario per l'esercizio è determinato dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) sentita l'azienda, in base alle necessità del servizio normale.

Al personale di ruolo già adibito al servizio tranviario, che sia addetto agli autoservizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda tranviaria ed al personale di nuova assunzione adibito promiscuamente su linee tranviarie o in auto-servizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Gli agenti che, pur appartenendo alla 2ª categoria indicata nell'articolo precedente, godano, all'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di stabilità, conservano tale trattamento a titolo personale secondo le disposizioni del regolamento annesso (allegato *A*). Il trattamento di stabilità a titolo personale spetterà parimenti agli agenti della predetta categoria che alla data medesima si trovino in periodo di prova e alla fine di tale periodo siano riconosciuti idonei alle funzioni cui aspirano.

Art. 10.

Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del presente decreto sono decise dalla competente autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

L'agente che intenda adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve, anzitutto, proporre il reclamo in via gerarchica, presentandolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato che è tenuto a rilasciarne ricevuta. L'omissione del reclamo nel termine suddetto importa l'improponibilità dell'azione giudiziaria.

L'azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di che, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità giudiziaria, proponendo la relativa azione entro i successivi quaranta giorni.

Resta fermo l'obbligo della denuncia all'Associazione sindacale competente — che potrà essere fatta anche in pendenza del reclamo in via gerarchica — nonchè il termine stabilito dall'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, per l'intervento conciliativo della detta Associazione.

Art. 11.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sarà provveduto al coordinamento previsto dall'art. 12 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

Tutte le norme del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza, restano in vigore fino alla pubblicazione del suddetto decreto di coordinamento in quanto siano applicabili e non siano contrastanti con le disposizioni del presente decreto ed annesso regolamento (allegato *A*).

Qualora in conseguenza di tale coordinamento o dell'eventuale emanazione di norme previste dal R. decreto 24 gennaio 1929, n. 167, dovesse derivare un onere maggiore alle aziende, l'Associazione professionale interessata ha diritto di ottenere la conseguenziale revisione del trattamento economico fissato nei modi stabiliti dal presente decreto.

Art. 12.

Fino a quando non siano emanate le norme di coordinamento di cui al precedente articolo, potranno anche essere collocati in quiescenza gli agenti che abbiano almeno 20 anni di servizio e almeno 55 di età, sempreché l'azienda assuma a proprio carico, fino al raggiungimento dei limiti di età e dei 25 anni di servizio, la continuazione del versamento alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali del contributo di legge nella misura del 15 per cento, nonchè la corresponsione della pensione che spetterebbe all'agente se avesse già raggiunto i limiti di età e i 25 anni di servizio, versando alla Cassa stessa, all'atto del collocamento in quiescenza, il valore tecnico attuale di copertura delle annualità che mancano al raggiungimento dei limiti di età.

Agli effetti della presente disposizione il contributo del 15 per cento sarà ragguagliato, per tutto il periodo di cui sopra, alla retribuzione di cui gode l'agente all'atto del collocamento in quiescenza.

Art. 13.

È approvato, secondo lo schema annesso (allegato *B*) al presente decreto, lo statuto per le Casse di soccorso a favore del personale indicato all'art. 8, n. 1, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni.

Art. 14.

Gli statuti attuali della Cassa di soccorso debbono essere coordinati al presente statuto-tipo entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosieguo si rendessero necessarie debbono essere approvate con Regio decreto su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni.

Art. 15.

Sono abrogate le norme del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, è annesso regolamento, relative al trattamento del personale addetto alle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie e da Comuni, fatta eccezione degli articoli 16 e 19 e di quanto è disposto all'art. 11 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BOTTAI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 3. — MANCINI.

ALLEGATO *A*.

Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il presente regolamento provvede per il personale di ruolo e si applica al personale ordinario e straordinario solo in quanto è per essi esplicitamente stabilito.

Il personale di ruolo (stabile ed in prova) è inscritto nell'apposita matricola, dove per ciascun agente sono registrati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare, la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione, l'inscrizione all'Istituto di previdenza, gli avanzamenti, le onorificenze, gli encomi, le gratificazioni, i traslochi, le malattie, le aspettative e le assenze costituenti interruzioni di servizio, le punizioni, le indicazioni che concernono lo stato di servizio e quelle relative alla cessazione dal servizio.

Con ordini di servizio sono portati a conoscenza del personale tutti i provvedimenti in materia di nomine, promozioni, esoneri, punizioni degli ultimi tre gradi, encomi, traslochi, ecc.

Ai singoli interessati è data altresì comunicazione per iscritto dei provvedimenti che personalmente li riguardano.

All'agente che cessa dal servizio o, in caso di morte, agli eredi, viene consegnato, a richiesta, un estratto della matricola, nel quale non vengono indicate le punizioni dei primi due gradi, le malattie e i traslochi. Tale estratto viene rilasciato anche all'agente in servizio, che eccezionalmente lo richieda.

Art. 2.

Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti.

Art. 3.

L'azienda ha facoltà di passare gli agenti di ruolo da uno ad altro servizio o ramo di servizio con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado, come dalle tabelle graduatorie che saranno stabilite dall'azienda.

I passaggi che portino un cambiamento di qualifica sono deliberati dal direttore dell'azienda, inteso l'agente interessato, il quale ha facoltà di ricorrere contro il provvedimento al Circolo ferroviario d'ispezione, che decide in via definitiva.

Nel caso di cambiamenti di qualifica disposti dall'azienda, viene convertito in assegno personale, sottoposto a ritenuta per la previdenza, la parte di stipendio o paga che superi il massimo dello stipendio o paga della nuova qualifica.

Nei casi di cambiamenti di qualifica richiesti od accettati dall'agente in applicazione dell'art. 27, comma *b*) e *c*), può essere mantenuta all'agente l'anzianità corrispondente alla anzianità della vecchia qualifica.

Gli agenti da passarsi a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio vengono sottoposti a visita sanitaria per riconoscere se abbiano la voluta idoneità fisica, con le norme stabilite dall'art. 29.

Art. 4.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'azienda mettesse in vigore, purchè non contrarie a quelle del presente regolamento.

Art. 5.

Gli agenti non possono esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto esplicita autorizzazione scritta dal direttore dell'azienda.

Art. 6.

È vietato di ricorrere a raccomandazioni per ottenere avanzamenti, miglioramenti di posizione, traslochi od altro.

Art. 7.

L'azienda può obbligare agenti di alcune categorie a prendere domicilio nei locali dell'azienda.

Le norme che impongono alle aziende e al personale l'osservanza delle prescrizioni di natura igienica debbono essere stabilite nei regolamenti speciali di ciascuna azienda.

Art. 8.

Nelle località designate come malariche dalla Direzione generale di sanità, l'azienda somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed alle persone di famiglia, conviventi ed a carico, i chinacei ed adotta tutte le altre misure e difese prescritte dalla legge per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

TITOLO II.

Ammissioni in servizio.

Art. 9.

Le assunzioni del personale di ruolo vengono disposte, di regola, per il servizio di prova di cui al titolo III.

La nomina del personale in prova è di competenza del direttore dell'azienda, il quale può anche delegarla a funzionari da lui designati. La nomina del personale stabile è pure di competenza del direttore, ma non può essere delegata ad altri.

Costituisce progressivamente titolo preferenziale per l'assunzione ad agenti di ruolo l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

a) ex agenti anche provenienti da altre aziende esonerati in seguito a riduzioni di posti per limitazione o soppressione di servizi o per esuberanza di personale;

b) agenti ordinari o straordinari dopo sei mesi complessivi di ottimo servizio presso la stessa azienda;

c) ex combattenti, invalidi ed orfani di guerra, giusta le disposizioni speciali concernenti il loro collocamento;

d) figli di agenti deceduti per infortuni, o di agenti infortunati con invalidità permanente per causa di servizio;

e) orfani di ex agenti, figli di agenti, purchè il posto cui questi ultimi aspirano non sia moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui è rivestito il padre.

In ognuna delle anzidette categorie deve essere data la precedenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista ed ai Sindacati fascisti, nonchè le altre precedenze stabilite dalle disposizioni della legge 6 giugno 1929, numero 1024, portante provvedimenti sull'incremento demografico.

Art. 10.

Per l'ammissione al servizio in prova è necessario:

1° di essere cittadino dello Stato italiano, o delle altre regioni italiane quando anche il richiedente manchi della naturalità, salvo il disposto dell'art. 113 del testo unico di leggi approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

2° di avere superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18° anno di età e non oltrepassati i 30 anni di età per i servizi attivi ed i 35 per gli altri servizi, salvo le eccezioni che, con l'approvazione governativa, la Direzione dell'azienda credesse di ammettere in casi speciali o per determinate specialità di personale;

3° di avere tenuto sempre buona condotta morale, civile, militare e politica;

4° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti per le funzioni cui il richiedente aspira in relazione alle norme vigenti presso l'azienda.

Tutti i richiedenti sono tenuti a presentare il certificato di nascita ed occorrendo i documenti comprovanti la cittadinanza di cui al comma 1°, il certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, il certificato di buona condotta, il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi, ovvero altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento.

Le attitudini dei richiedenti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; nella scelta sono tenuti in speciale considerazione gli agenti ordinari classificati ottimi che abbiano i voluti requisiti di capacità, di operosità e di moralità, in qualunque funzione essi abbiano prestato l'opera loro e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze.

Art. 11.

Le assunzioni del personale vengono, di regola, fatte nei gradi e classi di stipendio iniziale dei singoli ruoli, secondo gli ordinamenti delle aziende.

Art. 12.

Ogni agente all'atto della assunzione deve essere provveduto di una copia del presente regolamento e dei regolamenti di servizio, che contengano le norme inerenti alle mansioni che esso deve esercitare.

TITOLO III.

Servizio di prova.

Art. 13.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente agli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo.

Tale periodo di tempo è computato anche se prestato anteriormente al presente regolamento e non può essere superiore nel complesso:

a) per le ferrovie, a due anni di effettivo servizio;

b) per le tramvie e per i servizi di navigazione, ad un anno di effettivo servizio.

Il periodo di prova nei limiti suindicati va compiuto anche quando nel periodo stesso intervenga una assegnazione a mansioni di grado superiore a quello precedentemente affidato all'agente.

L'azienda ha facoltà, in casi eccezionali, di prolungare, a richiesta dell'agente, la durata della prova per un ulteriore periodo che in ogni caso non deve superare la metà dei termini di cui alle lettere *a*) e *b*).

Superato il prescritto periodo di prova, il personale viene nominato in pianta stabile con deliberazione del direttore dell'azienda, da comunicarsi, entro un mese dalla scadenza del periodo stesso, agli interessati con regolare partecipazione scritta. Analoga partecipazione, entro lo stesso termine, deve essere fatta agli agenti che, per deliberazione del direttore, siano giudicati non idonei al passaggio in pianta stabile.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del direttore, l'agente s'intende nominato stabile con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di prova.

Art. 14.

Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio, con deliberazione motivata del direttore, da comunicarsi al Circolo ferroviario di ispezione competente:

a) qualora non abbiano conseguita la voluta idoneità al posto cui sono assegnati:

b) se, durante il periodo di prova, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di mancanze anche lievi, di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;

c) per imperfezioni fisiche permanenti che, a giudizio dei sanitari dell'azienda, li rendano non idonei al disimpegno del proprio servizio, salva all'agente la facoltà di chiedere un nuovo accertamento dell'inabilità, nei modi e termini stabiliti dall'art. 29;

d) nei casi in cui le mutate condizioni del servizio esigano una diminuzione di personale, quando non vi sia modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami del servizio, o, consensualmente, anche di grado inferiore.

In dipendenza dell'esonero si corrisponde, nei casi sopraindicati, un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno.

TITOLO IV.

Avanzamenti.

Art. 15.

Gli speciali regolamenti di ciascuna azienda stabiliscono le norme per le promozioni e per gli avanzamenti.

Art. 16.

In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali di qualunque natura sono compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

Art. 17.

Sono corrisposti: lo stipendio a mensilità maturate e la paga a periodi non superiori a quindicine maturate.

Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di destituzione, nei quali viene pagato lo stipendio o paga soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte di agenti, il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi.

I conviventi ed a carico, oltre a quanto può loro spettare per diritto successorio su detto pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l'altra parte della mesata.

Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per quanto riguarda il mese di stipendio o di paga ridotti.

Art. 18.

Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.

Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.

Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.

Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.

Art. 19.

La gerarchia fra agenti è costituita dal grado; a pari grado dalla anzianità nel grado. La anzianità risulta dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione. A pari anzianità di nomina prevale l'anzianità nel grado precedente; a pari anzianità nel grado precedente prevale l'anzianità di servizio; a pari anzianità di servizio la maggiore età.

Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano, sono fra loro equivalenti di grado.

L'eguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado.

I gradi e le qualifiche rispettive saranno stabilite nel regolamento speciale di ciascuna azienda.

TITOLO V.

Traslochi, missioni, congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei e definitivi.

Art. 20.

Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'azienda, limitatamente però alle località ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa.

I traslochi possono effettuarsi anche previo consenso della Direzione:

a) per cambio, su richiesta degli interessati;

b) per la vacanza di un posto che deve essere coperto da agenti di pari grado a quello del richiedente;

c) per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende e previo consenso di queste.

In quest'ultimo caso l'agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall'agente al quale subentra.

Per le residenze malariche si procede ad opportuni avvicendamenti degli agenti, su richiesta di quelli che non fossero refrattari alle infezioni malariche.

In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano congedi straordinari con stipendio o paga per il tempo necessario da stabilirsi negli speciali regolamenti dell'azienda.

Gli agenti possono anche essere obbligati a recarsi in missioni di qualunque durata nell'interno del Regno; ad essi spettano in tal caso le indennità stabilite nel contratto collettivo di ciascuna azienda.

Le missioni all'estero formano oggetto di particolari accordi fra azienda ed agenti.

Art. 21.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio o paga e di qualsiasi altra competenza, indennità, premio ed assegno fisso, per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni.

L'agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilità di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore.

In mancanza non giustificata di siffatto avviso, l'assenza è considerata come arbitraria.

Art. 22.

Gli agenti dopo compiuto un anno di servizio, hanno diritto a fruire un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennità fisse senza che, nel richiederne l'autorizzazione, debbano indicarne il motivo.

Detto congedo ha, salvo le eccezioni di cui appresso, in ciascun anno solare, la durata seguente:

8 giorni per gli agenti a paga giornaliera che hanno fino a cinque anni diservizio;

10 giorni per gli agenti a stipendio mensile che hanno fino a 5 anni di servizio;

15 giorni per gli agenti che hanno da oltre 5 e fino a 10 anni di servizio;

20 giorni per gli agenti che hanno più di 10 anni di servizio;

25 giorni per i funzionari di grado di capo ufficio o ad esso equivalente o superiore.

I congedi sono accordati di massima in un numero intero di giornate. Solo si può conteggiare eccezionalmente, a richiesta dell'agente, la mezza giornata, senz'altra suddivisione.

I periodi di tempo in cui i congedi debbono essere fruiti sono determinati dall'azienda, secondo le speciali esigenze del servizio.

L'azienda accorda i congedi individuali, tenuti presenti i desideri del personale, ed ha facoltà, in casi eccezionali, di revocarli od interromperli, salvo in tal caso all'agente il diritto di rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno ordinatogli e salvo il diritto di fruire in altra espoca dei giorni di congedo perduti.

Gli agenti hanno perciò l'obbligo di indicare, prima di assentarsi, il luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l'ordine di richiamo.

I congedi chiesti dall'agente durante l'annata, e non potuti usufruire per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo, e, qualora anche in questo periodo l'azienda non possa accordare il congedo, spetta di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle indennità fisse delle equivalenti giornate.

In casi speciali possono essere dal direttore accordati congedi straordinari con o senza retribuzione.

Art. 23.

Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della Cassa di soccorso, agli agenti viene corrisposto un sussidio pari allo stipendio o paga e competenze accessorie, sulle quali si effettua la ritenuta di cui appresso, per 180 giorni in un anno esclusi i primi tre.

Al trattamento è provveduto con i fondi della Cassa soccorso costituiti col contributo da parte dell'azienda nella misura del 2 % degli stipendi o paghe e competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta, e dell'1 % da parte del personale.

Agli eventuali disavanzi viene provveduto con contributi suppletivi da far carico in parti eguali all'azienda ed agli agenti.

Le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione dei sussidi e l'amministrazione della Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema di statuto della Cassa soccorso (allegato *B*).

Art. 24.

L'aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M. V. S. N., per cariche sindacali che comportino l'allontamento temporaneo dall'azienda, per bisogni privati od in seguito a provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. Anche se disposta di ufficio, l'aspettativa deve sempre essere notificata per iscritto all'interessato.

Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.

L'aspettativa non può essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed a giudizio dei sanitari della azienda, salvo all'agente la facoltà di ricorrere al collegio sanitario di cui all'art. 29, sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio, e che lascia fondata speranza di guarigione, entro il tempo per cui l'aspettativa stessa è richiesta.

L'aspettativa è deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata; questa può essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i diciotto mesi, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute.

L'aspettativa per motivi di salute può in ogni momento essere revocata, e si può far luogo all'esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell'art. 29, stabilisca l'inutilità di continuare l'aspettativa medesima.

L'aspettativa è revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.

Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla metà dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due.

Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, il trattamento è ridotto di un quarto.

In caso di aspettativa per provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio, il trattamento è a carico dell'azienda e, qualunque sia l'anzianità di servizio dell'agente, viene commisurato alla metà dello stipendio o della paga, per gli agenti soli o con meno di tre persone di famiglia a carico ed ai due terzi quando le persone di famiglia a carico siano tre o più.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero agli effetti dell'anzianità quando si tratti di aspettativa per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M.V.S.N., per cariche sindacali che comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda o quando si tratti di aspettativa in dipendenza di provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. L'aspettativa costituisce invece interruzione di servizio quando è accordata per motivi privati.

Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del direttore.

È vietato all'agente in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi lucrosi, senza il consenso scritto del direttore dell'azienda.

L'agente in aspettativa per motivi di salute non può cambiare di residenza, se prima non abbia resa avvertita l'azienda, sotto pena della perdita del sussidio di cui al presente articolo.

Art. 25.

Le disposizioni dell'art. 24 relative all'aspettativa per servizio militare obbligatorio sono applicabili anche al personale in prova, senza pregiudizio però della durata complessiva dell'effettivo periodo di prova, come è stabilito all'articolo 13.

Art. 26.

In caso di cessione di linee ad altra azienda, o di fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorità governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione pel passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.

In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorità

governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto è possibile, i diritti acquisiti.

Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, l'azienda può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

L'azienda è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purchè durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 a 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero.

Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio è accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennità di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario.

In ogni caso l'indennità non può essere minore di due mesi, nè maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.

Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennità entro due mesi dalla notifica fattagli.

Art. 27.

Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo, l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:

a) per raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 12 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

b) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili;

c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;

d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado;

e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 45 n. 7 del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità o con altra formola equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.

Nei casi di cui alla lettera *b*), l'esonero è disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29.

Nei casi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) l'esonero è invece disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che può essere assegnato nei casi di cui alla lettera *c*). Il parere del Consiglio di disciplina è reso in seguito a rapporto dell'azienda e sentito personalmente l'agente interessato qualora questi ne faccia richiesta.

Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione, è corrisposta l'indennità di buonuscita di cui al 5° e 6° comma del precedente articolo 26.

Tale indennità spetta parimenti, in caso di morte dell'agente, alle persone indicate agli articoli 15 e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione.

Art. 28.

Le indennità liquidate per i casi di inabilità permanente in seguito ad infortunio sul lavoro, qualora l'agente colpito da infortunio sia mantenuto in servizio, anche se destinato ad altra funzione, sono corrisposte secondo le norme seguenti in deroga alle disposizioni del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51.

Se l'agente mantenuto in servizio continua a percepire uno stipendio o salario uguale a quello percepito prima dell'infortunio, l'indennità deve essere versata, a suo favore, o alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza regolarmente approvata cui l'agente sia inscritto e gli sarà corrisposta con relativi interessi all'atto dell'esonero dal servizio in aggiunta al normale trattamento di previdenza, in rendita o in capitale secondo le norme vigenti per l'ordinario trattamento di previdenza.

Se l'agente mantenuto in servizio percepisce uno stipendio o salario in misura inferiore a quello percepito prima dell'infortunio, sull'indennità liquidata viene prelevata la somma necessaria per corrispondere all'agente una rendita vitalizia equivalente alla effettiva riduzione di stipendio o di salario: detta somma deve essere versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali che provvederà al pagamento della rendita predetta. L'eventuale rimanenza è versata o alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma.

Nei casi previsti dall'art. 15 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, l'indennità viene versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali secondo il disposto dello stesso articolo. Il sussidio mensile di cui al secondo comma dello stesso articolo è però corrisposto solo nel caso di riduzione di stipendio o di salario, e solo fino a concorrenza dell'effettiva diminuzione.

Scaduto il termine di due anni di cui al precitato articolo 15 l'assegnazione definitiva della indennità viene effettuata secondo le norme del 2° e 3° comma del presente articolo.

In caso di morte dell'agente prima dell'esonero dal servizio le indennità o quote di indennità accantonate a suo favore presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o presso la Cassa speciale, sono, con gli interessi, devolute secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di previdenza e, in mancanza degli aventi diritto previsti dalle norme stesse, agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del Codice civile.

Con decisione insindacabile del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili) la indennità o parte dell'indennità, su richiesta dell'agente ed ove sussistano giustificati motivi, può essere corrisposta in capitale.

Dall'indennità è dedotto quanto sia stato eventualmente corrisposto all'agente, ai sensi e per gli effetti di legge, dopo il 90° giorno dall'infortunio.

Art. 29.

L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti è eseguito da medici di fiducia dell'azienda.

L'agente o chi abbia titolo di preferenza, a termini dell'art. 9, può ottenere un nuovo accertamento della inabilità, purchè ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 10 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento, da eseguirsi entro dieci giorni dalla richiesta, l'agente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli della azienda.

In caso di mancato accordo il giudizio è deferito al collegio composto dai sanitari predetti, presieduto da un medico scelto dall'Ufficio sanitario provinciale.

Il collegio deve emettere il suo giudizio entro 15 giorni prorogabili di altri 15 nel caso che l'agente debba essere sottoposto a speciali osservazioni. Di regola gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti presso l'azienda.

Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il periodo dell'accertamento sanitario, salvo che dal giudizio definitivo non risulti confermata l'inabilità.

Qualora l'agente senza giustificati motivi non si presenti al nuovo accertamento di cui al 2° comma od al giudizio di cui al 3° comma del presente articolo, s'intende che egli rinuncia alla sua richiesta.

Art. 30.

Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto: esse non hanno valore finchè non sono accettate dall'azienda; l'accettazione è deliberata entro un mese dalla presentazione salvo che il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione nel qual caso l'azienda ha in facoltà di sospenderle o di respingerle.

L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate, ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio.

L'azienda può ritenere d'ufficio come dimissionario l'agente che rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, o quello che abbia perduta la cittadinanza italiana.

Art. 31.

Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, anche nella M. V. S. N. e per cariche sindacali, a norma degli articoli 24 e 25, sono riammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, semprechè ne facciano domanda entro un mese dal congedo o dalla cessazione della carica, conservino la idoneità fisica richiesta dal regolamento e nel caso di servizio militare abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta ed esibiscano il foglio matricolare.

Agli agenti richiamati sotto le armi per qualsiasi motivo viene corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua famiglia.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche, nel caso di richiamo obbligatorio, ai militari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 32.

È corrisposto lo stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell'assenza, dedotte le indennità spettanti a sensi di legge, agli agenti che siano chiamati a prestare servizio come giurati ed a quelli che siano citati come testimoni:

a) a richiesta dell'azienda in cause civili;

b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'azienda in procedimenti penali, nei quali l'azienda sia citata come civilmente responsabile;

c) a richiesta del pubblico ministero o dell'azienda in procedimenti penali, per reati commessi in danno dell'azienda stessa o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio.

È pure corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata necessaria dell'assenza:

1° all'agente leso in un infortunio sul lavoro, ove già come infortunato non riceva l'intero stipendio o paga od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

2° agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a comparire davanti all'autorità giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;

3° agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.

Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio, decide il direttore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo, debba essere corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza.

In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.

Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali è corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi di cui all'art. 22.

Art. 33.

Il personale che ha gestione di danaro o di materiali può essere obbligato al deposito di una cauzione, il cui importo e le cui modalità di versamento sono stabilite dalla azienda, secondo l'importanza della gestione affidata all'agente.

Le cauzioni versate in danaro o titoli o formate con trattenute mensili sullo stipendio o salario, vengono depositate od investite d'accordo coll'agente, a cui favore decorrono gli interessi.

L'azienda ha facoltà di prelevare direttamente dalla cauzione l'importo di qualunque perdita, rimanenza, debito, anticipazione e gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi natura, che l'agente possa avere recato all'azienda.

Art. 34.

Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente, sulle linee esercitate dall'azienda, biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio gratuito od a prezzo ridotto.

In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di famiglia rispetto alla residenza od ai bisogni, l'azienda concede, su una o più delle linee da essa esercitate, permanenti di viaggio per provviste viveri, per istruzione, per ragioni di cura o per altre ragioni che ne giustifichino la concessione.

Nelle aziende in cui, per le particolari convenzioni con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono concessi biglietti gratuiti di servizio per un solo viaggio, sono ripartiti fra gli agenti i biglietti stessi, esclusione fatta di quelli occorrenti per le necessità di servizio della azienda.

Agli agenti delle tranvie urbane sono concessi biglietti di libera circolazione sulle linee urbane esercitate dall'azienda cui sono addetti. Agli agenti addetti a servizi tranviari di

carattere promiscuo urbano ed intercomunale, è concesso il biglietto di libera circolazione sulla rete urbana quando essi dimorano nella zona servita dalla rete stessa; quando risiedono fuori di tale zona è invece accordato ad essi il libero transito sulla linea o sulle linee che conducono alla località di dimora dell'agente.

L'azienda stabilisce con ordine generale di servizio, ostensibile al personale, le norme per le concessioni di cui al presente articolo.

Art. 35.

Gli orari di servizio sono approvati dalle competenti autorità a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 36.

Durante le assenze dal servizio disciplinate dagli articoli 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 42, 46 del presente regolamento e durante le assenze arbitrarie, s'intendono assorbiti i giorni di riposo pagato, che cadono nei predetti periodi di assenza.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 37.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

1° la censura, che è una riprensione per iscritto;

2° la multa, che è una ritenuta dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed è devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso;

3° la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi a 15 giorni od, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;

4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;

5° la retrocessione;

6° la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti ordinati e straordinari.

Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, agli agenti può essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilità locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennità regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive.

Art. 38.

L'applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto dell'azienda di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono a termini del diritto comune.

Tali trattenute sullo stipendio o paga quando superino la somma di L. 100 non possono essere effettuate senza il consenso del Circolo ferroviario di ispezione, che delibera anche sulla misura del risarcimento dopo aver inteso le parti, accertato chi fu la causa del danno ed accertata l'entità del danno stesso. Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale venga riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere senz'altro effettuate così pure possono essere senz'altro effettuate le trattenute che si riferiscono a mancate o deficienti esazioni o a differenze contabili.

Art. 39.

Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 37 e dal disposto dell'art. 3, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali siano state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, vengono adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non siano imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Per l'applicazione di tali disposizioni è tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni, precedente al tempo in cui si è constatata l'ultima sottrazione o manomissione.

A tal fine è fatta speciale annotazione:

a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso, qualora l'intero percorso siasi effettuato sotto la scorta dello stesso personale;

b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci o bagagli, che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e così pure delle sottrazioni o manomissioni che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come feste natalizie e di Capo d'anno.

Ogni singola annotazione di cui al predetto comma *a*) e ogni due annotazioni di cui al predetto comma *b*) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni o sottrazioni, delle quali, agli effetti della presente disposizione, devesi tener conto.

Art. 40.

La censura, che ha un carattere di preliminare richiamo, si infligge all'agente che commette in servizio mancanze lievi non specificate negli articoli successivi, e nei casi di inadempienze agli ordini superiori o alle disposizioni regolamentari, commesse senza l'intenzione di offendere persone o cose dell'azienda.

Art. 41.

Si incorre nella multa:

1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio che non abbiano recato danno al servizio;

2° per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;

3° per assenze arbitrarie, che non superino un giorno e non abbiano recato danno al servizio;

4° per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole sia che non abbia prodotto danno ad alcuno.

Nei casi previsti dal paragrafo 3, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per la durata della assenza.

Art. 42.

Si incorre nella sospensione:

1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbia recato danno al servizio;

2° per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;

3° per avere commesso atti irrispettosi verso i funzionari dipendenti dall'Ispettorato generale ferrovie, tramvie

ed automobili, verso i superiori o l'azienda o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura più grave;

4° per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le linee, nei locali della azienda e dipendenze;

5° per essersi presentato ad assumere servizio in istato di ubbriachezza;

6° per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;

7° per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

8° per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque;

9° per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;

10° per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda;

11° per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;

12° per essere stato sorpreso in istato di ubbriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

13° per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimonio nei procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio;

14° per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;

15° per alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda o loro dipendenze;

16° per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio;

17° per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa;

18° per avere rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda;

19° per avere ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;

20° per avere domandato mancie o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave.

Può essere inflitto come punizione accessoria, a norma dell'art. 37, il trasloco punitivo, quando siasi prodotta incompatibilità di permanenza nel luogo di residenza.

Nei casi previsti ai paragrafi dal 1° al 12° compreso, la sospensione può estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione può essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni.

Nei casi previsti dai paragrafi 5° ed 8°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o dalla paga per le giornate di assenza.

Art. 43.

Si incorre nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga:

1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte, in caso d'inchiesta su irregolarità di servizio allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;

2° per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;

3° per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minaccie od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri;

4° per calunnie o diffamazioni verso l'azienda o verso altri agenti, benchè non superiori di grado ed in quest'ultimo caso quando possa derivarne qualsiasi danno al servizio;

5° per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio.

La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato.

Ove però l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'azienda ha facoltà di togliere l'effetto della ripercussione, accorciando di tre o sei mesi o di un anno, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli aumenti successivi.

L'azienda può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente punito abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo il caso che l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla proroga è sostituita la riduzione dello stipendio o paga a quello immediatamente inferiore, per un periodo di tempo uguale a quello della proroga.

Nei casi previsti dal paragrafo 2°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Al personale dipendente da aziende presso le quali non siano stabiliti aumenti periodici di stipendio o paga sarà applicata, per le mancanze previste dal presente articolo, la sospensione, la cui durata potrà essere aumentata fino a un terzo. Nel caso previsto al n. 2 del presente articolo si applica altresì la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 42.

Art. 44.

Si incorre nella retrocessione:

1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;

2° per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose;

3° per trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno alla azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda;

4° per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente;

5° per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell'ufficio alle leggi e ai regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica.

Per effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore; però quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 55, in sostituzione della destituzione può farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi; e quando trattisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle

funzioni esecitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.

Per gli agenti, per i quali la retrocessione non è possibile, si fa luogo alla sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo cogli stessi effetti della retrocessione per quanto riguarda il disposto dell'art. 50 e dell'alinea seguente.

Alla retrocessione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi.

Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facoltà nell'azienda di farne cessare la ripercussione, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 43.

Art. 45.

Incorre nella destituzione:

1° chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei Principi della Real Casa, del Capo del Governo e contro il Regime;

2° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

3° chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;

4° che, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;

5° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;

6° chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorchè non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;

7° chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;

8° chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;

9° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti alla azienda o che la possano comunque interessare;

10° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;

11° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;

12° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza;

13° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benchè non ne sia derivato alcun danno;

14° chi per mancanza di diligenza è causa di incendi e danno dell'azienda;

15° chi altera dolosamente i piombi;

16° chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

17° chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

18° chi, facendo parte del personale viaggiante oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa a ciò incaricati;

19° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;

20° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto.

Art. 46.

Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che dànno luogo alla destituzione o che comunque trovinsi in istato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.

La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore.

La sospensione preventiva dura, di regola, finchè sia cessata o risolta la causa che la motivò.

Però gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finchè dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente e scientemente colpevole.

Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennità fisse. La concessione dell'assegno alimentare è facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio.

Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, semprechè sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perchè il fatto non costituisca reato.

Art. 47.

Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 42 a 45 del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta nè il giudizio consultivo del Consiglio di disciplina.

Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.

Art. 48.

Al colpevole di più mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione è aumentata di un grado a tutti i colpevoli.

Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvi i casi per cui è disposto diversamente.

Art. 49.

I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimenti alla stessa punizione, comminata pel colpevole in primo grado, chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunciare ai superiori fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 50.

La recidiva entro un anno di mancanze previste negli articoli 42, 43 e 44 può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella precedentemente inflitta.

Art. 51.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e 41 sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

Art. 52.

Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni.

Art. 53.

In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze.

Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi.

I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo.

In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli articoli 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.

Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.

L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.

Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

Nel caso in cui l'agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.

Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.

Art. 54.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:

1° da un presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente fra i magistrati;

2° dal rappresentante dell'Associazione professionale di 1° grado dei datori di lavoro;

3° dal rappresentante dell'Associazione professionale di 1° grado dei prestatori d'opera.

Il Consiglio di disciplina è convocata dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni.

L'azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.

Art. 55.

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.

Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la retrocessione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell'art. 37, il trasloco punitivo.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.

Art. 56.

Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore trasmette al presidente la relazione e gli atti indicati all'art. 53.

Quando la relazione abbia concluso per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione, il direttore provvede preventivamente perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilisce all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegna all'incolpato il termine utile, non maggiore di cinque giorni, per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 57.

Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, può in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.

Art. 58.

Le decisioni del Consiglio di disciplina sono definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le ha notificate all'agente. La notifica deve essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all'azienda.

Contro le decisioni del Consiglio di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi indicati all'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Contro le punizioni la cui decisione è di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito può ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore, purchè presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a 20 dell'art. 42 l'agente punito può ricorrere con le modalità di cui sopra al Consiglio di disciplina.

L'autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

TITOLO VII.

Previdenza.

Art. 59.

L'azienda provvede alla previdenza del personale con la inscrizione degli agenti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza, purchè regolarmente approvata.

La Direzione è tenuta a pubblicare ogni principio di anno e non oltre il 31 marzo il prospetto delle trattenute e dei versamenti fatti per ciascun agente all'Istituto di previdenza. I versamenti debbono essere in regola fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

ALLEGATO *B*.

Statuto tipo delle Casse di soccorso per il personale.

Art. 1.

È istituita una Cassa di soccorso a favore del personale di ruolo addetto al servizio del ...., avente gli scopi di assicurare sussidi in caso di malattia e di aspettativa per motivi di salute e di integrare le indennità per casi di inabilità temporanea per infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Le entrate della Cassa soccorso sono costituite:

1° da una ritenuta al personale della misura dell'1 % dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali si effettua la ritenuta per la invalidità e vecchiaia. La ritenuta si fa con le stesse norme adottate per la invalidità e la vecchiaia;

2° da un contributo dell'azienda nella misura del 2 % dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali viene effettuata la ritenuta del personale;

3° dall'importo delle multe inflitte al personale, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente;

4° dal ricavo netto della vendita, quando già non sia destinato alla invalidità ed alla vecchiaia del personale, degli oggetti trovati sui treni, nelle stazioni o lungo le linee e non reclamati dai proprietari in tempo utile; o dalle esazioni dei diritti di sosta sugli oggetti stessi rinvenuti;

5° dai proventi straordinari che l'azienda credesse di assegnare in tutto od in parte in favore della Cassa e dalle eventuali donazioni, lasciti, ecc.;

6° dagli interessi sui fondi.

Art. 3.

Almeno un terzo degli eventuali avanzi annuali deve essere versato al fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un ammontare uguale al triplo della media dei contributi versati nell'ultimo quinquennio, complessivamente dall'azienda e dal personale.

L'importo delle multe inflitte al personale è destinato al fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto l'ammontare di cui al comma precedente.

La rimanente somma degli eventuali avanzi, o l'intera somma nel caso che il fondo di riserva abbia raggiunto l'importo massimo stabilito nel comma precedente, è devoluta per opere di previdenza o di assistenza per gli agenti o loro famiglie.

Al fondo di riserva sono altresì devoluti gli eventuali avanzi delle Casse di soccorso preesistenti.

Qualora i proventi di cui all'articolo precedente non risultino sufficienti nell'anno, al disavanzo si provvede col fondo di riserva, fino alla concorrenza della metà dell'ammontare del fondo medesimo e per il resto con versamenti suppletivi uguali a carico dell'azienda e del personale.

Art. 4.

Il servizio di contabilità e cassa è fatto gratuitamente dall'azienda, la quale deve conteggiare gli interessi sia attivi che passivi sul conto corrente nella misura del 4 % annuo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'operazione.

Art. 5.

La gestione della Cassa è affidata ad una Commissione costituita di n. .... commissari effettivi e n. .... sup-

plenti, nominati rispettivamente per metà da ciascuna Associazione professionale di 1° grado dei datori e dei prestatori d'opera.

La Commissione nomina un presidente all'infuori di essa e sceglie nel suo seno un vice presidente e un segretario.

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, la Commissione non abbia nominato, entro un mese dalla sua elezione, il presidente, questi è nominato dal competente Circolo ferroviario d'ispezione.

Tutti questi uffici sono gratuiti.

I commissari, salvo che non siano revocati, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 6.

La Commissione ha sede presso la Direzione dell'esercizio e si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

Art. 7.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno........ componenti.

Rientra nelle sue attribuzioni la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali di cui all'art. 8 e del rendiconto annuale, nonchè la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie ed eccezionalmente e quando le condizioni della Cassa lo consentano, per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi e a carico.

Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa soccorso.

Art. 8.

Ogni semestre la situazione della Cassa, dopo essere stata approvata dalla Commissione amministrativa, è da questa portata a conoscenza degli agenti. Il rendiconto annuale è comunicato al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) ed a quello delle corporazioni.

Art. 9.

L'agente che cade ammalato deve senza indugio darne avviso al superiore immediato e contemporaneamente far accertare la propria malattia dal medico della Cassa soccorso, colle modalità stabilite dalla Commissione amministratrice della Cassa stessa.

Art. 10.

I medici della Cassa durante il corso della malattia dell'agente devono procedere ad ispezioni allo scopo di sorvegliare la vera durata della malattia e rilasciare analoghi certificati.

Qualora tali ispezioni da parte dei medici non siano possibili per irreperibilità dell'agente nel luogo da lui indicato cessa, da parte della Cassa, durante la irreperibilità, l'obbligo di corrispondere il sussidio di malattia.

Durante la malattia l'agente non deve cambiare residenza, senza darne avviso alla Commissione amministratrice.

Art. 11.

Per ogni anno la Cassa corrisponde agli agenti ammalati, a cominciare dal quarto e fino al centottantreesimo giorno di malattia, l'intero stipendio o paga e l'importo, calcolato sulla media dell'ultimo anno, delle competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta; eccezionalmente, e quando le condizioni della Cassa la consentano, provvede alla somministrazione dei medicinali inerenti alla cura della malattia stessa.

La corresponsione del sussidio di malattia si effettua sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) il sussidio per ogni volta che l'agente è dichiarato ammalato non è concesso per i primi tre giorni di malattia;

b) il sussidio non può in ogni modo essere concesso per più di 180 giorni consecutivi di malattia, quando anche si tratti di un periodo d'infermità dovuto a malattie diverse;

c) non può il sussidio stesso essere concesso per più di 180 giorni in ogni periodo di 12 mesi, comunque calcolati;

d) nel caso di ricaduta nella stessa malattia, regolarmente accertata dai sanitari della Cassa, il sussidio viene corrisposto a decorrere dal primo giorno della ricaduta stessa, sempre quando essa avvenga entro il decimo giorno dalla ripresa del servizio.

L'importo delle competenze accessorie è determinato con il metodo adottato per la determinazione delle ritenute, come all'art. 2.

Art. 12.

In caso di aspettativa per motivi di salute la Cassa corrisponde, per la durata di un anno, la metà dello stipendio o paga agli agenti soli o con una o due persone di famiglia a carico e due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due. Per gli agenti, che hanno meno di cinque anni di servizio, tale trattamento è ridotto di un quarto.

Art. 13.

In caso di infortunio, la Cassa integra l'indennità per inabilità temporanea corrisposta dall'istituto assicuratore, fino a raggiungere il trattamento stabilito dagli articoli 11 e 12.

Nei casi in cui la durata dell'infortunio sia inferiore ai sei giorni, la Cassa deve usare all'infortunato il trattamento di cui all'art. 11, sempre a cominciare dal quarto giorno dell'infortunio.

Art. 14.

Per la corresponsione dei sussidi, di cui ai precedenti articoli, agli agenti a stipendio mensile il ragguaglio a giornata è fatto dividendo per trenta la retribuzione di ciascun agente.

Art. 15.

È in facoltà della Cassa di soccorso, sempre che abbia le disponibilità, di provvedere con i propri mezzi al versamento alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali dei contributi stabiliti dal R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 16.

I sussidi non sono concessi che in base a certificati rilasciati dai medici della Cassa soccorso, comprovanti il decorso della malattia, eccezione fatta per coloro che, trovandosi eventualmente fuori della loro residenza, siano colpiti da malattia per cui sia loro impossibile il ritorno in residenza. In tal caso l'agente deve fare alla Cassa regolare denuncia, corredata da un certificato medico vidimato dall'autorità comunale.

Art. 17.

Il sussidio è ridotto alla metà per l'agente affetto da malattia che i medici della Cassa riconoscano dovuta a sua colpa.

Art. 18.

L'agente ammalato deve attenersi alle prescrizioni del proprio medico curante ed osservare le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni della Cassa e non può allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del medico curante.

All'agente che non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari e non si attenga alle prescrizioni mediche o che con simulata malattia tenti di nuocere alla Cassa soccorso, per deliberazione della Commissione amministrativa, è sospeso o ridotto il sussidio per tutta la durata della malattia o per parte di essa, e gli è anche sospeso il diritto a percepire sussidi per un periodo da uno a sei mesi, a seconda dei casi, e ciò indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari.

Per gli infortunati e per gli agenti in aspettativa valgono le norme di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 24 del regolamento del personale (allegato *A*).

Art. 19.

Gli agenti che, per qualsiasi ragione, cessano di far parte del personale dell'azienda, cessano in pari tempo di far parte della Cassa, senza che possano far valere, in qualsiasi tempo, alcun diritto a rimborso, indennità o partecipazione sui fondi della Cassa.

Art. 20.

Gli agenti chiamati o richiamati sotto le armi od in servizio della M. V. S. N. durante la loro assenza continuano a far parte della Cassa, fino a che figurano nei ruoli dell'azienda, ma per tale periodo non pagano le rispettive quote e non hanno diritto ad alcun sussidio.

Restano impregiudicate le disposizioni dell'art. 7, circa l'assistenza e la cura da prestarsi eventualmente ai componenti la famiglia dell'agente chiamato o richiamato alle armi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 411.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1931, n. 105.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari nei comuni di Civitavecchia ed Allumiere.

N. 105. R. decreto 29 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio dei comuni di Civitavecchia ed Allumiere (provincia di Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1931.

Nuove disposizioni concernenti le caccie primaverili per il 1931.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Udita la Commissione venatoria centrale di cui al R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1997, per la riforma della legislazione sulla caccia;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 9 dicembre u. s., relativo alle caccie primaverili per il 1931, vengono integrate con le seguenti:

La caccia con armi da fuoco è permessa:

a) fino al 31 marzo al merlo, alla beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, corvi, cornacchie, falchi, gazze e ghiandaie, colombaccio, colombella, salvo che nel Piemonte, Lombardia, Veneto e nelle provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Firenze ed Arezzo: nei quali territori, peraltro, è consentita la caccia alla beccacia dal 1° al 31 marzo nelle località di pianura, già delimitate coi decreti prefettizi emessi in applicazione del calendario venatorio di cui al citato decreto Ministeriale 9 dicembre 1930, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 stesso mese;

b) fino al 10 aprile ai palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia, limitatamente alle località di pianura già indicate coi decreti prefettizi emessi in applicazione del calendario venatorio di cui al detto decreto Ministeriale 9 dicembre 1930;

c) dal 20 aprile al 20 maggio alla quaglia, sulla spiaggia del mare ed entro la distanza di m. 500 dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile. Sul litorale però della Liguria, delle Marche, Abruzzo e Sicilia la caccia stessa può essere esercitata entro i 1000 metri dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile. In tutta la penisola Salentina, poi, e lungo il restante litorale pugliese fino alle foci del Candelaro e del Bradano, è consentita, entro il detto periodo, la caccia alla quaglia ed alla tortora ad una profondità di 2000 metri dall'orlo interno dell'arenile, fermo sempre il divieto della caccia alle specie stesse sul mare.

La uccellagione, con reti a maglia larga, ai colombacci e colombelle, storni, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia, nonchè agli uccelli migratori di Sardegna è consentita fino al 31 marzo, là dove sia attualmente esercitata in forza dei detti decreti prefettizi.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà inserito anche sul Foglio degli annunzi legali delle Provincie, salvo che in quelle di Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Trieste e Zara, alle quali non si applica.

Roma, addì 3 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(1253)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 229 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattossovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattossovich Natale fu Natale, figlio della fu Maria Dobrilla, nato a San Lorenzo del Pasenatico il 2 aprile 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sugar Giovanna fu Giorgio e fu Maria Zovich, nata a Villa di Rovigno il 24 febbraio 1877.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(568)-(569)

N. 230 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattossovich Natale, figlio di Natale e di Sugar Giovanna, nato a Villa di Rovigno il 4 ottobre 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Martincich Giovanna di Giorgio e di Eufemia Sgrablich nata a San Lorenzo del Pasenatico l'8 ottobre 1904, ed al loro figlio Renato Giovanni, nato a Rovigno il 24 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(570)

N. 90 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsetic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsetic Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Orsola Flaudja, nato a Villa Decani il 18 luglio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche allla moglie Anna Furlan fu Andrea e fu Orsola Koren, nata a Cruchice il 12 luglio 1892; al fratello Antonio nato a Villa Decani il 1° ottobre 1901, alla cognata, moglie di Antonio: Orsola Furlan fu Andrea e fu Orsola Koren, nata a Cernotti il 22 giugno 1895; ed ai nipoti figli di Antonio e di Orsola Furlan, nati a Villa Decani: Giuseppe, l'8 settembre 1924; Maria, il 3 novembre 1926; Goffredo, il 5 maggio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(571)

N. 97 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsetic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsetic Giuseppe, figlio di Antonio e della fu Maria Furlan, nato a Villa Decani il 18 dicembre 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Flaudja di Antonio e fu Orsola Kocjancic, nata a Villa Decani il 15 novembre 1896; ed ai figli nati a Villa Decani: Giuseppe, il 20 novembre 1919; Slavko, il 2 marzo 1922; Giovanni, il 6 febbraio 1924; Giustina, il 14 luglio 1926, ed allo zio Marsetic Giovanni fu Martino e fu Maria Flaudja nato a Villa Decani il 20 marzo 1851.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(572)

N. 101 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marsetic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsetic Antonio, figlio di Antonio e di Maria Furlan, nato a Villa Decani il 7 novembre 1880, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orsola Bordon fu Giovanni e fu Maria Olenik nata a Villa Decani il 7 aprile 1887; ed al padre Marsetic Antonio fu Antonio e fu Maria Flaudja nato a Villa Decani il 27 marzo 1849.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(575)

N. 234 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mattica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattica Matteo, figlio del fu Matteo e di Fosca Galante, nato a Gimino il 1° agosto 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rovis Giovanna di Domenico e di Giovanna Tancovich, nata a Gimino il 5 giugno 1878; ed ai loro figli nati a Rovigno: Ermano, il 4 maggio 1904; Teresa, il 30 maggio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(576)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 3 marzo 1931-IX, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 15 gennaio 1931-IX, n. 139, che eleva il contributo base da versare dai depositanti domande di privative industriali, per la stampa delle descrizioni e dei disegni, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1931-IX, n. 49.

(1251)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni e S. E. il Ministro per le corporazioni hanno presentato alla Camera dei deputati il 2 marzo 1931, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale.

(1252)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 51.

Media dei cambi e delle rendite
del 6 marzo 1931 Anno IX

Francia	74.77	Oro	368.32
Svizzera	367.52	Belgrado	33.57
Londra	92.728	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.666	Albania (Franco oro)	367 —
Spagna	203.50	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.541	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.65
Peso Argentino Oro	14.43	Rendita 3.50 % (1902)	68.25
Peso Argentino Carta	6.345	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.089	Consolidato 5 %	82.90
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	80 —

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 gennaio 1931 (migliaia di lire)
Oro in cassa		L. 5.298.849.008,38	+ 62
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 2.964.419.046,12		+ 127.253
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.081.178.945,74		— 119.863
		4.045.597.991,86	+ 7.390
Riserva totale		L. 9.344.447.000,24	+ 7.452
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato		» 1.782.402.523,15	—
Cassa		» 215.999.426,27	— 68.876
Portafoglio su piazze italiane		» 3.723.646.587.30	— 136.641
Effetti ricevuti per l'incasso		» 4.881.130,65	+ 166
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.127.106.624,16		— 50.106
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 1.268.099,45		+ 371
		1.128.374.723,61	— 49.735
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca		L. 1.159.455.944,06	+ 17
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl int.		» 125.000.000 —	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 152.711.021,16		— 18.029
altri	» 68.758.675,91		+ 13.708
		221.469.697,07	— 4.321
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni		L. 369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni		» 200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici		» 166.472.612,52	—
Istituto di liquidazioni		» 626.229.713,71	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 79.491.940,89		+ 1.875
Impiego fondo pensioni	» 208.974.658,71		—
Debitori diversi	» 1.431.568.436,84		+ 233.605
		1.782.520.036.44	+ 235.480
Spese		L. 9.176.587,62	+ 638
		L. 20.859.983.753,69	—
Depositi in titoli e valori diversi		» 27.166.570.402.91	— 1.931.475
		L. 48.026.554.156,60	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi		» 280.530.595,14	— 879
TOTALE GENERALE		L. 48.307.084.751,74	—

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(10703)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

febbraio 1931 IX

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 gennaio 1931 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	15.120.582.000 —	— 91.695
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	356.924.036,16	— 66.164
Depositi in conto corrente fruttifero	»	1.798.894.841,90	— 10.107
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	17.576.400.878,06	— 167.966
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti passivi		18.402.981,23	— 3 583
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.073.739.588,41	+ 222.109
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»	—	—
Istituto di liquidazioni - conto titoli	»	369.907.771,05	—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto corrente	»	195.666.045,48	+ 4.789
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno { conto titoli	»	125.000.000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . L. 79.606.150,72			+ 1.202
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . » 603.819.417,73			— 75.994
		729.425.568,45	— 74.792
Rendite	L.	65.431.631,57	+ 3.622
Utili netti dell'esercizio precedente	»	73.509.289,44	—
	L.	20.859.983.753,69	—
Depositanti	»	27.166.570.402,91	— 1.931.475
	L.	48.026.554.156,60	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	280.530.595,14	— 879
TOTALE GENERALE	L.	48.307.084.751,74	—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 53.17 per cento.

p. *Il ragioniere generale:* RIPETTI

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di cancelliere di gruppo B nell'Amministrazione degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i decreti Ministeriali in data 6 e 26 settembre 1930-VIII, con i quali sono stati aperti due concorsi per esami, il primo a 12 posti di cancelliere di terza classe (grado 9°) e il secondo a 15 posti di cancelliere di quarta classe (grado 10°) di gruppo *B* per il servizio delle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e dell'Amministrazione centrale degli affari esteri:

Determina:

La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui ai citati decreti 6 e 26 settembre 1930-VIII, è costituita come segue:

1° Comm. Augusto Biancheri Chiappori, Regio inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe: presidente;

2° Gr. uff. Ugo Sola, Regio inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe: membro;

3° Cav. uff. Iginio Ugo Faralli, Regio console generale di 2ª classe: membro.

Alla Commissione sarà aggiunto come esaminatore speciale per la lingua francese il gr. uff. avv. prof. Eugenio Casanova, sopraintendente dell'Archivio di Stato e del Regno.

Il cav. uff. Ugo Turcato, Regio console di 2ª classe, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX.

Il Ministro: GRANDI.

(1245)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre d'insegnamento negli Istituti d'istruzione superiore.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Decreta:

Sono aperti i seguenti concorsi a cattedre d'insegnamento negli Istituti d'istruzione superiore:

Facoltà di giurisprudenza.

Diritto processuale civile - Regia università di Parma.
Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile - Regia università di Cagliari.
Diritto commerciale - Regia università di Macerata.
Diritto ecclesiastico - Università libera di Urbino.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Anatomia e istologia patologica - Regia università di Messina.
Psicologia sperimentale - Regia università di Roma.
Patologia speciale chirurgica dimostrativa e semeiotica - Regia università di Modena.
Clinica pediatrica - Regia università di Cagliari.

Facoltà di lettere e filosofia.

Lingua e letteratura greca - Regia università di Cagliari.
Filologia slava - Regia università di Padova.
Storia della filosofia - Regia università di Genova.
Sanscrito - Regia università di Torino.

Facoltà di scienze.

Geologia - Regia università di Milano.
Istituzioni di geometria proiettiva e descrittiva - Regia università di Bologna.
Meccanica razionale - Regia università di Genova.
Geodesia e geofisica - Regia università di Torino.

Scuole di ingegneria.

Scienza delle costruzioni - Bologna.
Termotecnica - Padova.
Idraulica agraria - Padova.
Chimica tecnologica - Palermo.

Istituti superiori agrari.

Economia rurale, estimo e contabilità agraria - Milano.

Istituti superiori e Facoltà universitarie di medicina veterinaria.

Patologia e clinica medica e polizia sanitaria - Libera università di Camerino.
Patologia e clinica chirurgica - Libera università di Camerino.

Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Statistica metologica, demografica ed economica - Venezia.
Ragioneria generale ed applicata - Firenze.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore, Ufficio concorsi universitari) domanda in carta bollata da L. 5, entro il 15 maggio 1931-IX.

Sulla domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato, agli effetti del concorso.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo o documento che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione, rilasciata dalla autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 15 maggio, gli interessati dovranno far pervenire le pubblicazioni in piego a parte, accompagnate da un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati per il concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Sui pacchi contenenti le pubblicazioni dovranno essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, ed il concorso cui prende parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(1255)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato G C